

N. 2009/003905 R.G.
N. 2007/021194 R.G. N.R.
N. 2008/007846 R.G. G.I.P.
N. R.G. D.P.

Reg. Sent.	N. 1 6340/10
------------	--------------

Del 22.10.10
Data del deposito 5-01-2011

Data irrevocabilità

N.


R.Esec.

N.

Campione Penale

Redatta Scheda il

14 GEN. 2011
Addi Rilasciate le
copie prenotate. Marche per
diritti di cancelleria € 63,72



Mod. 2/A/SQ N. 7/11
EUF € 374,00

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Paola Belsito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

LUZZETTI Lorenzo nato a **GROSSETO** il 14/05/1956 res. in **VIA DELLA SPADA, 3 FIRENZE**

- LIBERO PRESENTE -

- difeso dall'avv. di fiducia D'avirro Antonio del foro di Firenze
- difeso dall'avv. di fiducia Bolognini Sabrina del foro di Firenze

PARTI CIVILI:

Difensore avv. Maria Calisse, del foro di Roma, per le parti civili Angela Manni e Andrea Raso già costituite in data 28.10.2008

I

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 589 comma 1 codice penale per avere cagionato la morte di **RASO Luca** e ciò per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed inosservanza delle norme tecniche e contrattuali in materia di sicurezza ed agibilità di luoghi aperti al pubblico: in particolare avendo nella sua qualità, previa convenzione da lui stesso stipulata con il Comune di Firenze, la disponibilità del Forte Belvedere con autorizzazione a gestirne gli spazi mediante accesso aperto al pubblico, non avendo approntato adeguate misure per rendere le aree utilizzate dagli avventori sufficientemente illuminate o comunque non avendo reso effettivamente efficienti tali dotazioni tecniche, faceva in modo che il **RASO Luca**, mentre si trovava in ora notturna sugli spalti del Forte, non si avvedesse, a causa della scarsa visibilità, che tra le mura e i bastioni dell'edificio, tra un camminamento e l'altro vi erano spazi vuoti e venisse quindi ingannato dalla distorta visuale e cadesse dall'alto in un fossato, cagionandogli in tal modo lesioni traumatiche da cui derivava la morte. In Firenze il 3 settembre 2006

Le parti hanno concluso:

Il Pm chiede, attenuanti generiche, mesi 9 di reclusione, deposita memoria scritta.

L'avv. Calisse per le parti civili si riporta alle conclusioni scritte che deposita.

L'avv. Bolognini chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

L'avv. D'Avirro chiede assoluzione con formula di giustizia.

Svolgimento del processo

A seguito di decreto che disponeva il giudizio emesso dal Gip in sede in data 12 maggio 2009, Lorenzo Luzzetti è stato chiamato a rispondere, per colpa, della morte del giovane Luca Raso, avvenuta all'interno della fortezza medicea del Forte Belvedere nella tarda serata del 3 settembre 2006.

Nelle varie udienze sono sempre stati presenti personalmente, oltre che a mezzo dei difensori nominati, tanto l'imputato quanto le parti civili costituite già nella fase dell'udienza preliminare.

In particolare alla prima udienza, in data **14 dicembre 2009**, il giudice designato per il dibattimento, ritenendo di essere incompatibile ai sensi dell'art. 34 c. 2 bis cpp, in quanto in data 27.9.07 aveva respinto, nella funzione in precedenza svolta di Gip, la richiesta di archiviazione avanzata dal Pm, aveva adottato il provvedimento di cui all'art. 36 c. 1 lett g) cpp e successivamente, in accoglimento della dichiarazione di astensione e in applicazione delle tabelle vigenti, il processo era stato affidato a questo giudice relatore.

Nell'**udienza del 21 dicembre 2009**, negli atti preliminari, ci si era limitati a stabilire un possibile calendario per le successive udienze, con invito al Pm di procedere comunque alla citazione di una parte dei testi di cui alla lista depositata per la successiva udienza, che veniva indicata in quella del 26.4.10.

All'**udienza del 26 aprile**, una volta dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti, si procedeva all'**esame dei testi** :

- Mara Dominici e Roberto Pieraccioni, ambedue in servizio presso il Gabinetto regionale di Polizia scientifica;

- Marco Scaella, Samuele Betti, Simone Reggioli, tutti in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco,

tutti e cinque intervenuti nell'immediatezza dei fatti per prestare soccorso alla vittima;

- infine si esaminava la mamma della vittima, Angela Manni.

Alla successiva **udienza del 26 maggio 2010** si precedeva ad **esaminare i seguenti testi** :

- Pierpaolo Paris e Giorgio Sadolfo, amici e colleghi di università della vittima che con lui erano saliti al Forte Belvedere nella serata del 2 settembre;

- Edoardo Franchi, medico legale che aveva eseguito l'autopsia;

- Barbara Zanieri e Roberto Ducci, ambedue in servizio presso la sezione di Pg della Polizia municipale, che avevano effettuato indagini a seguito della delega del Pm;

- Claudia Sgrò, dipendente dell'associazione Puccini che la sera della disgrazia sovrintendeva all'attività di vigilanza;

- Simone Bagnoli, titolare di una ditta che aveva effettuato lavori elettrici nel Forte;
- Sebastiano e Filippo Bruni, che gestivano il bar posto all'intero della struttura;
- Anna Tarducci, Presidente della Sezione di Firenze della Lega per la Difesa del cane, che aveva fatto delle segnalazioni tra il 1996 ed 2003 relativamente alla pericolosità del Forte (su accordo delle parti si è acquisita copia della documentazione in suo possesso);
- Massimo Ferrini e Lorenzo Centolanza, incaricati per la vigilanza presso il Forte per conto della ditta Seven, su incarico dall'Associazione Puccini, e in servizio la sera del fatto;
- Francesco Forasassi, in servizio presso l'Unità operativa Fortezza della Polizia Municipale di Firenze, intervenuto poco dopo i fatti.

In detta udienza sono inoltre stati acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti **documenti** :

verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dai testi in precedenza ammessi :

- Daniela Poci e Stefano Bartolucci, ambedue in servizio presso la Questura e intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti;
- Gianni Ravagli, direttore tecnico della società Silfi che gestisce gli impianti di illuminazione pubblica del Forte;
- Lorenzo Cinatti, Direttore del Teatro Puccini (per il cui esame non vi è comunque stata rinuncia da parte della difesa dell'imputato);

sono stati altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da :

~~- Giuseppe Gherpelli, Direttore della direzione Cultura del Comune di Firenze, e~~

- Ulderigo Frusi, perito industriale che, a vario titolo, aveva ricoperto incarichi relativi alla sicurezza nel Forte Belvedere,

persone che ambedue erano state sentite, nel corso dell'indagine preliminare, in qualità di testi e che successivamente risultano essere state anch'esse indagate, e poi imputate, in un distinto procedimento, per la morte di Luca Raso.

Infine il Pm ha depositato una memoria, con allegata copiosa documentazione, indicizzata come parti I, II e II nella citata memoria, tutta inserita nel faldone 1) agli atti, sulla quale questo giudice si è riservato di provvedere alla successiva udienza, dando termine alle parti per esaminarla.

Alla successiva **udienza del 9 luglio 2010** si precedeva ad **esaminare i seguenti testi** :

- Ugo Scotti, dipendente del comune di Firenze, Direzione mobilità, incaricato di seguire l'illuminazione pubblica e per tale motivo in contatto con la ditta Silfi incaricata della sua manutenzione;

- Giuliano Guerrini, funzionario tecnico della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze che si occupava dell'impiantistica degli uffici pubblici;
- Adriano Parretti, funzionario tecnico edile della Direzione Nuove Infrastrutture del Comune di Firenze;
- Giuseppe Cini, dirigente del servizio Belle Arti del Comune, competente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del Forte, ivi compresa l'illuminazione;
- Marco Mascagni e Carlo Sanna, incaricati per la vigilanza presso il Forte per conto della ditta Seven, su incarico dall'Associazione Puccini, in servizio la sera del fatto, il primo quale responsabile;
- David Pieralli e Leonardo Bonini, ambedue in servizio presso l'Unità Funzionale di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente ai fatti incaricati di svolgere indagini.

Con il consenso delle parti è stata acquisita agli atti la relazione prodotta dal Pm e redatta dal personale della Unità Funzionale di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, datata 10.2.09, con allegato verbale di accertamenti e fotografie.

Il Pm ha quindi chiesto di potere produrre la parte IV della documentazione individuata nella memoria depositata alla precedente udienza, tutta inserita nel faldone 2) agli atti, sulla quale questo giudice si è riservato di provvedere alla successiva udienza, dando termine alle parti per esaminarla.

Alla successiva **udienza del 16 luglio 2010** si precedeva ad **esaminare i seguenti testi**, il primo del Pm, i secondi due della difesa :

- Fabio Capacci, in servizio presso l'Unità Funzionale di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente ai fatti incaricato di svolgere indagini;
- Lorenzo Cinatti, Direttore del Teatro Puccini, nonché responsabile operativo e coordinatore delle attività che venivano svolte presso il Forte;
- Silvia Valori, per 15 anni in servizio presso l'Assessorato alla Cultura, sentita con riferimento alle attività culturali curate dall'imputato;
- è stato esaminato il **consulente** medico nominato dalla difesa, Gian Aristide Norelli, e all'esito di tale esame è stato acquisito l'elaborato scritto da questi predisposto.

E' stato esaminato l'imputato Lorenzo Luzzetti.

Sono stati acquisiti :

- una planimetria del Forte Belvedere redatta dallo studio Frusi ed esibita al teste Cinatti, e recante indicazioni numeriche mostrate al teste stesso;
- la Relazione tecnico generale del giugno 2006 a firma Frusi, prodotta dalla difesa e riconosciuta in sede di esame dall'imputato;

A handwritten signature in black ink, followed by the number '3' written below it.

- il verbale dell'interrogatorio reso in fase di indagini dall'imputato Luzzetti in data 18.2.08, acquisito su richiesta del Pm, e con l'accordo delle altre parti.

Pur non essendo ancora conclusa l'attività istruttoria (difatti non era stato possibile assumere il consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, perché impedito), la difesa Luzzetti ha anticipato una richiesta ex art. 507 cpp, sollecitando il giudice ad effettuare un sopralluogo presso il forte, in orario e condizioni compatibili con quelle della notte dei fatti. Su detta richiesta il giudice si è riservato di provvedere all'esito della conclusione dell'istruttoria dibattimentale, ed ha rinviato alla successiva udienza, per il resto accogliendo la richiesta dei difensori di volere concedere un ulteriore termine per valutare i documenti inseriti a faldone 2), e per i quali alla precedente udienza vi era stata richiesta di acquisizione da parte del Pm.

All'udienza di rinvio del 22 ottobre 2010 si è proceduto ad **esaminare i consulenti della difesa :**

- Franco Faggiotto,

- Simone Zoffoli,

e all'esito di tale esame sono stati acquisiti gli elaborati scritti da questi predisposti.

La difesa dell'imputato ha poi prestato il consenso alla acquisizione di tutta la documentazione inserita nel faldone 3), prodotta dal Pm, fatta eccezione per il filmato dei luoghi che, secondo le argomentazioni spese, non li avrebbe riprodotti in maniera fedele. Con ordinanza dettata in udienza il filmato è stato peraltro allegato agli atti; esso difatti stato è stato ritenuto acquisibile in quanto parificabile ad una foto che rappresenta la situazione dei luoghi in orario notturno, e perché la corrispondenza tra lo stato in fatto e la luminosità per come emerge dalla visione del supporto è questione valutativa che è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante il quale, visionato il filmato e tenuto conto di tutto quanto emerso nel corso del procedimento, potrà ritenere o meno la sua rilevanza e pertinenza ai fini della decisione. Tanto si è ritenuto di dovere decidere, ma sul punto si tornerà nel prosieguo, alla luce della ovvia considerazione che sempre, quando si parli di valutazione di una percezione visiva, tanto più in una situazione di scarsa luminosità, o di luminosità indotta artificialmente, come è nel caso che qui ci occupa, si deve tenere conto del fatto che la scelta della tecnica di ripresa, della regolazione dei diversi parametri, in particolare della scelta del tempo di esposizione, più o meno lungo, incide fortemente sull'immagine che se ne trarrà. Da qui l'ulteriore considerazione che il filmato, in quanto riproduce una certa situazione dei luoghi e, in senso lato, della luminosità, è di per sé acquisibile al fascicolo per il dibattimento. Altro è evidentemente la valenza probatoria che si riconoscerà a tale filmato, rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

A questo punto, essendo conclusa l'attività di assunzione delle prove richieste dalle parti e ammesse, questo giudicante ha preliminarmente respinto la sollecitazione avanzata dalla difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 507 cpp, ritenendo non indispensabile ai fini del decidere il sopralluogo in orario notturno al Forte Belvedere; per tale motivo, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, e dopo il provvedimento in ordine all'utilizzabilità degli atti, ha invitato le parti a

concludere e ha pronunciato la presente sentenza, con riserva di deposito della motivazione nel termine indicato.

Il luogo del fatto - L'iniziativa "Forte davvero"- Lo stato dei luoghi

Luca Raso è morto cadendo, dopo un volo di 8 metri e 40 centimetri (teste Dominici, pag 17) nella cd. cannoniera del Forte Belvedere.

La storia ci dice che detto Forte, che in realtà si chiama "Fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere", fu voluta alla fine del 1500 dalla famiglia Medici per ragioni difensive, e affidata per la progettazione e per l'esecuzione all'architetto Buontalenti. Detta Fortezza urbana, interamente sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza, costituisce oggi, l'intero processo e le diverse testimonianze rese in udienza ne forniscono ampia testimonianza, un luogo storico privilegiato dai fiorentini e dai turisti per godere di un punto panoramico sulla città difficilmente eguagliabile, visto che si trova nel luogo più alto della collina di Boboli, ed un centro di ritrovo, oltre che di cultura, stante le molte mostre che ivi sono state ospitate, specialmente nel periodo estivo.

L'utilizzo appena descritto è quello che si era realizzato anche nel 2006, a partire dal 23 giugno, e sino al 31 agosto (ma con Delibera dell'11.8.06 l'iniziativa era stata prorogata fino al 17 settembre, e difatti era in corso la sera del fatto). Dalle ore 12,00 alle ore 1,30 della notte era difatti possibile accedere al Forte grazie all'iniziativa "**Forte davvero**", nel cui ambito era stati previsti diversi eventi culturali, di musica e di teatro; era in corso una mostra di opere pittoriche, "Collezioni del 900, da Morandi a Guttuso" all'interno della Palazzina medicea; era inoltre possibile sostare nella zona all'aperto usufruendo di un servizio Bar, aperitivo, buffet, ristorante, con musica; ivi era stato anche messo a disposizione, posizionato in prossimità della zona bar, un grande divano dal quale si poteva godere la vista di Firenze dall'alto.

A tale proposito è in atti (faldone 1, allegato 1 c) la **delibera N. 2006/G/377 del 20.6.06** con la quale la Giunta comunale, legittimata ad agire in quanto concessionaria del complesso demaniale del Forte a seguito della delibera N. 928/688 del 4.6.99, approvava la proposta avanzata dall'Associazione Teatro Puccini e deliberava di affidare alla stessa il coordinamento artistico ed organizzativo degli spettacoli e delle mostre che si sarebbero tenuti al Forte Belvedere nel periodo estivo, in collaborazione con altri enti ed associazioni, e che venivano raggruppati sotto la denominazione "Forte davvero".

Dalla lettura di tale atto si apprende in particolare che per la realizzazione di tale programma, che ricomprendeva anche il servizio di bar ristoro, l'amministrazione comunale aveva ritenuto di dovere riconoscere all'Associazione Puccini un contributo di € 75.000,00 a parziale copertura delle spese (per gli enti e le associazioni in collaborazione erano previsti invece distinti contributi).

 5

E' altresì in atti la convenzione sottoscritta in conseguenza di quella delibera, in data 21.6.06, tra il comune di Firenze, rappresentato dal Direttore della Direzione cultura Gherpelli, e l'Associazione Puccini, nella persona del Presidente Luzzetti.

Per quel che qui può rilevare dalla lettura di tale atto si apprende che :

- gli spazi e i locali del forte Belvedere, e quindi le aree esterne, ivi compresi gli spalti che formano la planimetria a configurazione di stella a sei punte, inclusi la terrazza e il giardino al piano terreno della palazzina, i bagni, le stanze al seminterrato, erano stati messi a disposizione gratuitamente dal comune (art. 2);
- l'associazione si era impegnata a terminare l'attività globalmente intesa entro le ore 2,00 (art. 3);
- nel contempo l'associazione si era impegnata alla buona conservazione di spazi e strutture utilizzate, e a realizzare le manifestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico spettacolo, nonché di quiete, igiene, sicurezza ed incolumità pubblica;
- in particolare l'associazione si era impegnata a consegnare al comune, prima dell'inizio delle manifestazioni :3) tutta la documentazione relativa all'esito di ogni prova e verifica eseguita sugli impianti esistenti e relativa alla realizzazione, regolarità, utilizzo e controllo di eventuali impianti aggiuntivi e compatibili; 4) le proposte di progetto e gli esiti formalizzati, secondo i percorsi previsti dalla normativa specifica, di ogni autorizzazione, licenza, permesso, o certificato emessi dall'organo preposto al controllo e al rilascio (VV.FF, Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo, Asl), anche se per attività temporanee;
- l'associazione si impegnava nello specifico ad osservare il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e a provvedere all'adozione di tutte le misure ad esse relative;
- nella convenzione si dava atto che il Comune aveva già consegnato all'Associazione il documento relativo ai Piani di emergenza ai sensi del DM 569 del 20.5.92 e analisi dei rischi ai sensi del D.L.vo 626/94 per operatori esterni (art. 4);
- l'associazione si era impegnata a vigilare la zona al piano terra della Palazzina durante l'orario di apertura della mostra "Collezioni del 900" (dalle ore 17,00 alle ore 20,30, salvo aperture straordinarie; art. 8).

Infine, per ciò che riguarda i rapporti tra Comune e Associazione Puccini, può ancora essere utile ricordare quanto ha riferito la teste Silvia Valori, dipendente comunale e all'epoca dei fatti impegnata nel settore delle attività culturali. Ricordando i molti contatti avuti con il Luzzetti la teste, in ciò confermando quanto già riferito in udienza dal direttore del teatro Puccini, oltre che responsabile operativo e coordinatore delle attività che venivano svolte al forte Belvedere, Lorenzo Cinatti, ha ricordato le tante attività, per l'organizzazione di concerti o eventi, di cui l'imputato si era occupato, peraltro senza che vi fosse mai stato nessun tipo di problema visto che Luzzetti aveva sempre riservato la massima attenzione a tutti gli aspetti, ivi compreso a quello della sicurezza. Inoltre la teste ha specificato che il comune è socio dell'associazione, nel senso che era entrato a far

 6

parte dell'Associazione approssimativamente nel 2002 o 2003 e da quel momento aveva mantenuto un ruolo attivo nella gestione del teatro, a tale fine inserendo un proprio rappresentante nel consiglio direttivo che, nel 2006, era Cristina Noferi.

Passando ora ad analizzare la situazione in fatto esistente in prossimità del luogo in cui ebbe a cadere la vittima può essere utile fare riferimento, prima ancora che alle testimonianze rese in udienza ed alle planimetrie in scala, in molteplici copie acquisite agli atti del fascicolo, allo schizzo planimetrico predisposto dalla Polizia scientifica, e allegato al verbale di accertamenti e rilievi inserito nel faldone principale (si tratta del foglio 36 in rosso del fascicolo principale, anche se nel verbale si legge per errore "346"); inoltre alle prime fotografie scattate la notte del fatto, anch'essa allegate agli atti della Pg, a pagg. 9-21 del faldone principale.

Senza nessuna ambizione di precisione, garantita invece adeguatamente dalle planimetrie millimetriche, lo schizzo sopra indicato permette infatti, unitamente alla visione delle fotografie, di avere contezza, quanto meno limitatamente alla porzione che qui ci interessa, della situazione dei luoghi, e di dove si sono venuti a trovare i tre giovani amici quando è avvenuto il fatto; va detto peraltro che i terrapieni fatti a prato delimitati dai camminamenti si ripetono identici anche in altre zone della stella che costituisce la pianta della fortezza.

In detto schizzo planimetrico si riconosce in particolare, con il colore verde, e indicato con una piccola lettera "X" in rosso dal teste Sadolfo, il punto approssimativo del prato in cui si erano distesi Raso e Paris. Partendo da quel punto si può ricostruire, guardando anche il successivo schizzo a pag 38, che segnala il luogo preciso in cui vennero trovati il giovane moribondo e la pozza di traccia ematica a lui riferibile, il presumibile tragitto fatto da Luca prima di volare al suolo (sarà poi Sadolfo, lo vedremo tra breve, ad indicarcelo con esattezza).

E' possibile così avere contezza del fatto che la cannoniera è propriamente "un dente" che si inserisce tra due rialzi posti ad egual altezza, coltivati egualmente "a prato", e delimitati intorno intorno da camminamenti identici a quelli che circoscrivono in altri punti del Forte analoghi terrapieni; lo schizzo permette di rendersi conto, prima ancora che guardando le fotografie, che ponendosi idealmente nel punto in cui si deve essere trovato Raso, alzandosi dal punto X già rammentato, si aveva davanti, in prospettiva, un prato più vicino e uno più in lontananza, oltre la cannoniera.

A tale proposito è utile guardare la planimetria unitamente alle fotografie, ed in particolare :

- le n. 1, 2, 4, 5, e 6, che mostrano il "dente" della cannoniera;

- la n. 4, che ci consente di avere contezza del fatto, poi accertato con adeguate misurazioni (cfr teste Pieralli, pag. 105 e ss, che dà atto dell'altezza di 82 cm, del terrapieno, e di 92 cm, del muretto prospiciente il vuoto), che terrapieno e muretto di delimitazione della cannoniera erano di analoga altezza (si riconosce nella fotografia, chiaramente scattata ponendosi sul terrapieno posto oltre la cannoniera, una persona della polizia scientifica i cui piedi, poggiati sul prato, sono ad una altezza più o meno identica a quella del muretto che si trova di fronte a lei, e che delimita il

7


camminamento, così da avere l'illusione ottica che la ragazza si trovi proprio sul muretto, e non sul prato retrostante);

- le foto nn. 2, 3 e 4, che mostrano la vegetazione cresciuta sui muretti, nella parete prospiciente il vuoto della cannoniera, e che fuoriusciva, seppur di poco, oltre i muretti stessi, tanto da essere visibile a chi si trovava sui terrapieni;

- le foto nn. 1, 2 e 3, che fanno vedere i percorsi dei camminamenti nella zona circostante alla cannoniera, e in particolare la 3, che ce ne mostra l'ampiezza, poi misurata in circa un metro;

- le foto nn. 2 e 3, che mostrano in cosa consistevano le plafoniere che davano luce ai camminamenti, e ci permettono di apprezzare che esse erano posizionate nella parte bassa del muretto di contenimento dei terrapieni, e ci forniscono una rappresentazione del numero delle stesse e della distanze in cui si trovano l'una dall'altra (sono in atti schizzi particolareggiati che ci forniscono con esattezza tali dati);

- la foto 2, che fa vedere, nell'estremo lato destro, sulla parte alta del muretto che delimita la cannoniera, un piccolo cartello su cui era apposto un avviso di pericolo.

Per quel che riguarda nello specifico il profilo dell'illuminazione, che è quello che maggiormente ci può interessare nel caso di specie, può essere utile fare riferimento alla testimonianza del ispettore della Polizia Municipale, Barbara Zanieri, la quale nel corso degli accertamenti a lei delegati ha appurato che *"...il Forte Belvedere.. presenta due situazioni di illuminazione: cioè uno che sono i camminamenti, che c'è una serie di plafoniere lungo i camminamenti intorno al muro esterno. l'altro c'è una illuminazione che viene definita "architettonica - artistica", che è quella che illumina la palazzina, ed è formata da quattro proiettori, uno quello lato Boboli, diciamo che si accende da solo, e gli altri invece, gli altri cinque che sono invece collegati, sono sei proiettori. Diciamo per quanto riguarda la gestione dell'illuminazione se ne occupa la Filsi per quanto riguarda i proiettori, mentre di solito la Bagnoli che riguarda quelli che sono i camminamenti.... la Filsi è una società incaricata dal Comune di Firenze... è Scotti Ugo della Direzione mobilità, perché in pratica funziona così...l'interno della palazzina diciamo delle strutture, l'illuminazione spetta alla Direzione Servizi Tecnici, per quanto riguarda le aree esterne normalmente spettano alla Direzione mobilità. Trattandosi però di un immobile storico, praticamente la Direzione competente sarebbe la Direzione cultura."* (cfr verbale, pag. 80 e ss). Dichiarazioni, quelle della Zanieri, sostanzialmente coincidenti con quelle del teste Bagnoli, che curava la manutenzione dell'impianto, e che ha specificato che il faro che illuminava la palazzina era posti in cima ad una palina alta circa 5 metri, e che le luci delle plafoniere erano dei neon con una potenza che non ricordava se era pari a 36 o a 50 watt (in realtà dall'esame del grafico "2" redatto dal perito Frusi, sul quali si ritornerà nel prosieguo, emerge che si trattava di lampade a 18 Watt)

Il fatto

Luca Raso e i suoi amici si erano quindi recati al Forte Belvedere perché esso era regolarmente aperto, nell'ambito della manifestazione "Forte davvero".

E difatti, benchè fosse già passata la mezzanotte, vi erano ancora molte persone al Forte Belvedere quel sabato 2 settembre, come spesso accadeva nelle serate d'estate, specie se il giorno dopo era domenica.

Ciò nonostante gli unici testimoni della tragedia sono gli amici della vittima, Pierpaolo Paris e Giorgio Saldolfo.

Anzi, per la verità, l'unico testimone oculare degli ultimi istanti e degli ultimi passi in vita di Luca è Giorgio Saldolfo, il coetaneo che lo aveva chiamato, e che lo vede, lo riconosce mentre si avvicina a lui e fa il suo ultimo passo verso il vuoto, verso il nulla, verso la morte.

Un salto che Luca vive in un silenzio assoluto, forse perché non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto di quanto ha appena fatto, forse per lo stupore, per la imprevedibilità di quel salto nel vuoto che mai doveva essersi immaginato di potere fare in una calda notte di fine estate, di passaggio a Firenze, in vacanza, visto che sino ad un attimo prima stava calpestando un sicuro quanto oscuro prato verde.

Unico testimone del fatto perché quando Giorgio Saldolfo chiama, Giampaolo Paris, che era disteso sul prato accanto a Luca, rimane fermo, non lo segue, e non vede quindi il suo amico "volare via".

Dirà infatti in dibattimento (cfr pag. 6 e ss) :

"è successo che Giorgio ha chiamato Luca, e credo abbia chiamato anche me, solo che io mi sono un attimo alzato e ho detto "dov'è?", che non mi rendevo conto di dove fosse. E poi dopo un po' ho sentito che chiamava "aiuto", e Luca era andato giù..... io stavo fumando, dico "sì ma finisco e arrivo", ho detto una cosa del genere, .. non mi ricordo cosa mi ha detto Luca in quel momento, però...."

La testimonianza di Giorgio, quella che consente di ricostruire le ultime ore, gli ultimi istanti di vita di Luca, è importante, e non solo perché permette di sgomberare il campo a facili suggestioni, quali: il ragazzo aveva bevuto, aveva fumato, ha fatto cose imprevedibili, ha tenuto un comportamento oggettivamente pericoloso; è importante perché è chiara ed agghiacciante più di qualsiasi altra immagine, e rende superflue molte parole.

E' un racconto che descrive la "normalità" e la "banalità" di una serata tranquilla e vacanziera come tante, che finisce però con una morte provocata, lo vedremo nel prosieguo, dall'insidia nascosta dietro l'aspetto curato, forte, se vogliamo ancora un po' militaresco del Forte rinascimentale, un punto di aggregazione, di divertimento e di relax per giovani e meno giovani che il bar, il divano con vista, i prati verdi sotto le stelle e la musica rendono ancor più affascinante di notte di quanto non sia già di giorno.

Un'insidia micidiale che emerge incontenibile dalle parole dell'unico testimone oculare, tanto da rendere inutile ogni commento e da consigliare la riproposizione fedele di alcuni passi delle dichiarazioni rese da Giorgio Sadolfo in udienza, tutte d'un soffio, senza divagazioni né eccessi, con grande precisione, da ingegnere informatico quale egli è, ma non anche senza una evidente, seppur controllata, commozione :

"Nel pomeriggio stavamo a Firenze ed eravamo in giro un pochettino per Firenze, ci trovammo in un Internet Point, e ci venne consigliato di andare a vedere anche, fra tutte quante le cose, il Forte Belvedere, e di recarci lì sia un pochettino di giorno, sia poi alla sera perché c'erano delle feste che erano organizzate lì nel periodo estivo, e ci recammo nel pomeriggio, ci siamo fatti qualche foto, c'era un grande divano lì, su cui uno si sedeva e poteva vedere tutta quanta la città di Firenze, c'era un open bar un pochettino più su, siamo stati lì un'oretta forse, circa, siamo riscesi dove avevamo lasciato la macchina, ci siamo presi dei panini in un alimentari, poi siamo tornati la sera, dopo una passeggiata per il centro di Firenze, siamo tornati la sera lì a Forte Belvedere perché ci avevano detto che c'erano delle feste la sera, era sabato sera, e siamo tornati là. Siamo arrivati lì in quel posto, tutto questo a piedi, quindi siamo arrivati lì in quel posto che erano le... circa le undici di sera, e c'era un po', c'era un bel po' di giovani insomma, era un posto dedicato a questo, e io come siamo arrivati mi sono andato a prendere una birra piccola, e così anche Pierpaolo, gli è stata offerta anche a Luca, ma Luca ha rifiutato la birra, e ci siamo messi un'altra volta seduti lì su quel divano, però questa volta la notte, e poi ci siamo fatti una passeggiata lì intorno. Se avete presente come è fatto il luogo, praticamente quando si sale, quando si sale da Forte Belvedere, e si aveva di fronte questo divano, sulla destra c'era questo open bar, sulla sinistra c'era il camminamento dove poi è morto, è deceduto Luca. Questa parte del Forte era una parte assolutamente buia, dove noi ci siamo recati un pochettino, cioè avevamo visto che c'era un prato, abbiamo detto "andiamo che c'è un pochettino a buttarsi lì sdraiati", ci siamo messi sdraiati lì su questo prato, e ci siamo fumati una sigaretta, fumavamo tutte e tre, tranquillamente ci siamo fumati una sigaretta. Ricostruisco un attimo geograficamente come era fatto il posto per dare chiarezza di quanto sto per dire, perché senno non, può essere ambigua la cosa, abbiamo quindi il muro delimitante il Forte proprio, la struttura del Forte, abbiamo una strada che sarà larga circa un paio di metri, ad occhio e croce, c'era un terrapieno, c'era un'altra stradina in mezzo, e poi c'era quella che viene definita "la cannoniera", almeno così avete scritto sempre sui giornali. Io stavo camminando su queste stradine, mi sono alzato, stavo camminando su queste stradine, ho chiamato Luca per venire verso di me, perché per dirgli semplicemente, l'espressione era "... (parola non chiara)... andiamocene", che vuol dire quello che ho detto. Luca stava venendo verso di me, stava su questo terrapieno, correva verso di me, e io stavo in quel frangente nella stradina che divideva questi, quello che è attualmente la cannoniera e questo terrapieno, Luca veniva verso di me, è saltato perché l'apparenza che c'era dall'altra parte era quella che ci fosse un altro terrapieno. A quel punto io quello che ho sentito è semplicemente stato un botto, diciamo così proprio di una persona che cade, ho gridato subito "aiuto", ho chiamato subito Pierpaolo, un grido di aiuto, nel frangente io mi sono sporto da questo muretto, avevo la convinzione ottica che di fronte a me c'era, mi sembrava che c'era, una specie di bastione a distanza di un metro, un metro in profondità, stavo scavalcando anch'io questo muretto, perché ho detto "salto su questo bastione e poi vedo che c'è di sotto". Nel frattempo che arrivava Pierpaolo ed altra gente che aveva sentito

“aiuto”, hanno acceso i cellulari, torcette e queste cose che ci sono nei portachiavi, io stavo già con una gamba dall'altra parte, hanno illuminato, io mi sono fermato perché si intravedeva a distanza di quelli che poi sono stati rilevati otto metri e quaranta circa, ho visto, ho intravisto il corpo di Luca, ho sentito un rantolio dall'alto, sono rientrato, sono andato correndo chiedendo in giro dove si potesse accedere a quel posto lì, da dove stava l'accesso a quel posto. Inizialmente mi fu indicato di riscendere fuori, di uscire dal Forte Belvedere perché fuori c'era un cancello, e di farsi aprire quel cancello. Io sono sceso di corsa, sono andato verso quel cancello, questo cancello era chiuso, sono risalito di corsa, nel frattempo sono arrivati la polizia e l'ambulanza, sono sceso insieme agli ambulanziere dove stava Luca, perché invece c'era una entrata che era “molto più semplice”, cioè nascosta dalla parte di un bastione c'era una entrata più semplice, sono sceso insieme a loro, loro si facevano luce con torce o quant'altro, nel frattempo sono arrivati anche poi i pompieri, che poi successivamente hanno montato un gruppo elettrogeno con delle luci annesse perché la visibilità era veramente scarsa, e niente. Poi insomma l'accaduto è stato che hanno provato a rianimare Luca, la rianimazione non è andata a buon fine, penso che l'autopsia che voi possedete vi possa dire meglio di me di come è morto.”

Il processo che qui ci occupa, in fatto, è tutto nelle parole del teste Sadolfo.

Giorgio che chiama il suo amico mentre si trova sul camminamento, a pochi metri da lui. Luca che si alza mentre Gianpaolo, che vuole finire di fumare la sigaretta, se ne rimane pigramente sul prato, nel punto che approssimativamente Giorgio ha indicato con una lettera “X” sulla planimetria che gli è stata mostrata in udienza (cfr verbale di udienza, pag. 44 e ss., e la planimetria a foglio 36 del fascicolo principale). Luca che va verso Giorgio, percorre i pochi metri che lo distanziano dall'amico correndo, per istinto o per scelta non scende nel camminamento ma fa un passo per superarlo, nel buio, e pensando di doversi ritrovare su un prato analogo a quello dal quale proveniva, fa un ultimo passo nel vuoto e vola di sotto.

La credibilità degli amici della vittima - Le ipotesi, le suggestioni e le smentite

La ricostruzione fornita in udienza da Giorgio Saldolfo potrebbe consentire di ritenere chiuso il capitolo relativo alla ricostruzione della dinamica del fatto e di passare a quello che attiene alla cause dell'evento verificatosi nel modo accertato.

Peraltro si deve tenere conto del fatto che, a dispetto della penuria di testimoni oculari del volo mortale, molti sono stati i testimoni escussi nel corso del dibattimento. Tali testimoni hanno cercato di fornire il loro contributo all'accertamento della verità, riferendo quanto avevano visto, sentito, accertato; alcuni di loro hanno anche provato a ricostruire la situazione dei luoghi al momento del fatto e ad indicare la condotta tenuta dai tre giovani turisti romani, ed in particolare da Luca, e quanto essi avrebbero detto e fatto prima e dopo il salto nel vuoto.

Nessuno ha smentito quanto hanno riferito in udienza Peris e Sadolfo. Nessuno ha esposto circostanze diverse o ha fatto emergere contraddizioni o falsità nelle loro dichiarazioni, e innanzitutto in quelle rese dal Sadolfo.

Qualcuno dei testi peraltro ha riferito particolari che tenderebbero ad accreditare un comportamento strano, anomalo, in qualche modo irrispettoso del luogo o delle persone, da parte di uno o tutti e tre i giovani romani.

E' per tale motivo necessario, se non doveroso, analizzare **possibili ricostruzioni alternative**, e dare conto dell'esistenza di eventuali situazioni o condizioni tali da incidere sulla condotta tenuta dalla giovane vittima, per come raccontata in aula dal suo amico Giorgio. E così, vista l'assenza di Luca, che non può evidentemente raccontarci la sua ultima serata, e come sia potuto accadere che tutto sia finito con un maledetto ed assurdo volo di oltre otto metri, si ritiene utile ed opportuno porre a confronto la ricostruzione fornita dai suoi due amici con le altre ipotesi plausibili, o comunque ragionevolmente formulabili sulla base dei fatti, o ancora in qualche modo suggerite da qualcuno dei presenti sul luogo teatro della vicenda, e verificare se esse siano in grado di spiegare l'evento finale, il volo nel vuoto.

Così procedendo ci si deve innanzitutto chiedere se non possa essersi trattato di un gesto volontario e consapevole. Un suicidio, insomma.

Non si potrà difatti affermare che la domanda è sciocca o tendenziosa, o addirittura offensiva: si tratta infatti di una delle tre possibili opzioni che il giudice, che per comprendere e giudicare deve necessariamente rappresentarsi la situazione creatasi nei momenti antecedenti all'evento, in una delle diverse possibili sfaccettature, riesce ad immaginare come reali ed ipotizzabili, e cioè :

- 1) Luca cadde perché il vuoto nell'area della cannoniera non era né visibile né immaginabile, a meno di non avere una certa conoscenza pregressa del luogo, della sua struttura e delle sue insidie;
- 2) il ragazzo ha fatto una cosa imprevedibile, un gesto assolutamente inimmaginabile, pericoloso ed incauto;

3) egli si è lanciato volontariamente nel vuoto.

Se non è vera una di queste affermazioni, non si riesce a comprendere perché mai Luca sarebbe finito dentro la cannoniera; perché sarebbe volato oltre il muretto posto a delimitare il camminamento in cui si trovava il suo amico, quello che lo aveva chiamato, così esponendosi ad una morte assai probabile, come poi in effetti è stato.

Come non chiedersi se per caso il giovane Luca che, nonostante l'evidenza del pericolo, perché c'era una buona visibilità (così si è detto da parte di taluno), e/o perché c'erano delle luci che lo rendevano palese, ha fatto quel che la vittima fece quella notte, non era un folle o un suicida?

La risposta negativa a questa terza, e pur teoricamente possibile opzione, proviene dagli atti e dalle testimonianze rese. Non vi è elemento alcuno infatti che ci consenta di affermare che Luca Raso la sera del fatto non era in sé, non era in grado di intendere e di volere, o comunque non era sereno, o era in preda a istinti suicidari, condizioni, tutte quelle sino ad ora descritte, che giustificerebbero in qualche modo un salto di oltre otto metri.

Non risulta, e anzi emerge il contrario, e quello che ci descrivono la mamma e gli amici della vittima è un ragazzo normale, uno studente universitario impegnato nello studio e nel sociale, che era in vacanza con i suoi amici, e che con questi ultimi era andato a passare qualche ora al Forte Belvedere. Ed è l'immagine di normalità che ci fornisce anche Sebastiano Bruni, uno dei gestori del bar del Forte, che ricorda Luca e i suoi amici nel pomeriggio, allorchè si erano recati lì la prima volta, e si erano fermati a parlare un po' con lui ("*...si chiacchierò anche volentieri...*", lo si fece "*in modo più cordiale*", visto che non c'era tanta gente, come accade invece di sera, ed era tutto tranquillo (cfr verbale, pag 162 e ss).

Scartata quindi l'ipotesi sub 3), dell'atto volontario, in quanto assolutamente priva di credibilità oltre che di riscontro, e guardando ora alla possibilità di un gesto involontario, ma colposo, incauto, che potrebbe essere sottesa nell'opzione 2) sopra immaginata, ci si deve allora chiedere se non sia possibile che Luca fosse alterato per l'assunzione di una qualche **sostanza alcolica**.

Non vi sarebbe stato nulla di male, in fondo Luca era a spasso in un prato verde, nè ci risulta che avesse guidato la sera dei fatti, avendo raggiunto il forte Belvedere a piedi, e magari poteva avere bevuto mangiando il suo panino, chissà un bicchiere di birra o di vino, o anche altro.

Confutano peraltro tale ipotesi ricostruttiva le dichiarazioni rese dai suoi due amici, che riferiscono che no, Luca non aveva bevuto nulla, erano stati loro due che, ritornando al Forte, la sera, intorno alle 23, avevano acquistato e bevuto una birra (cfr teste Paris, pag. 10 e pag 18 : "*Io e Giorgio, l'altro ragazzo ci siamo presi una birra, Luca no....molto leggera fra l'altro, una Foster's se dovesse servire insomma e basta...*" Sadolfo, pag. 25 : "*...sono andato a prendere una birra piccola, e così anche Pierpaolo, gli è stata offerta anche a Luca, ma Luca ha rifiutato la birra, e ci siamo messi un'altra volta seduti lì su quel divano, però questa volta la notte, e poi ci siamo fatti una passeggiata lì intorno.*"). Qualcosa di leggermente diverso riferisce inizialmente il gestore del bar, Sebastiano Bruni, che ricordando i tre ragazzi, e la sera del fatto, ha riferito (pag. 171 e ss) "*....io mi ricordo benissimo ... Tre birre... Presero tre bevute, perché noi si va a bevute.*"; poi però, richiesto di precisare meglio il numero, il teste ha dichiarato "*...io mi ricordo che presero da bere, ora dopo tutti questi anni sinceramente mi ricordo da bere presero, mi ricordo che erano tre persone, quindi....Mi ricordo due... Mi ricordo due, tre birre, due, tre birre.*", con ciò chiarendo che in realtà non ricordava affatto che avessero preso tre bevute, ma solo che erano in tre, e che da tale circostanza aveva dedotto che forse ne avevano prese tre, di birre (senza peraltro ma riferire di avere visto Luca Raso bere della birra).

Ove comunque dovesse essere residuo ancora qualche dubbio in merito al fatto che Luca non aveva bevuto alcolici, è in atti il risultato dell'accertamento effettuato dal medico legale, confermato dallo stesso in udienza (cfr Franchi, pag. 62 e ss) : "*feci una verifica riguardo al tasso alcolemico, cioè il livello di alcool etilico nel sangue, riscontrando un valore di 0,1 grammi litro, che è un valore molto molto basso, ben al di sotto per esempio del limite di legge per la guida dell'automobile*"; un risultato che attesta che, al più, il ragazzo aveva assaggiato la birra di uno dei suoi due amici (visto che è noto e pacifico che per superare il livello di 0,5, oltre il quale è fatto divieto, si badi bene di mettersi alla guida, è necessario bere all'incirca un bicchiere piccolo di birra), ma certo non poteva avere riportato, da tale assaggio, alcuna conseguenza sul suo organismo

e sulla capacità di vedere e apprezzare il pericolo. Un risultato, quello dell'alcool test, che riscontra quindi perfettamente quanto riferito dai testi Paris e Sadolfo in udienza.

Una volta che si sia deciso di scandagliare la vicenda sotto ogni angolo visuale al fine di trovare se vi sia una possibile chiave di lettura utile a "capire" e a "giustificare" il gesto della vittima, individuando una ricostruzione alternativa a quella secondo cui, semplicemente, egli non vide il pericolo nel quale sprofondò perché vi era buio, ci si potrebbe ancora chiedere se per caso Luca non poteva avere assunto una qualche **sostanza stupefacente**, magari fumando una "sigaretta particolare". In realtà la domanda non dovrebbe neppure sorgere, visto che dagli atti nulla di tutto ciò è mai emerso, e l'unico quesito sul punto è stato posto dal difensore della parte civile che, esaminando il medico legale, ha chiesto se dalle analisi effettuate fosse emersa la presenza di droghe, ottenendo risposta negativa (nel senso che la ricerca non era stata neppure effettuata; cfr verbale, pag. 66).

A tale proposito comunque merita sottolineare come i due giovani amici della vittima hanno riferito, in maniera sostanzialmente analoga, che tutti e tre fumavano sigarette, e solo sigarette, e che quella sera lo avevano fatto, prima seduti sul divano, e poi, Paris e Raso, distesi a terra, guardando le stelle. A fronte di tali precisazioni, del tutto credibili, e prive della benché minima prova contraria (tra l'altro la vittima venne spogliata per essere sottoposta ad autopsia, ma nulla di sospetto o di degno di nota gli venne trovato indosso) **deve conseguentemente escludersi che le capacità di comprensione e di percezione di Luca fossero in qualche modo alterate da sostanze, tanto alcoliche che stupefacenti.**

Esclusa quindi, perché fantasiosa e priva del benché minimo riscontro, qualsiasi ipotesi ricostruttiva che porti alla ragionevole convinzione che Luca Raso non fosse perfettamente cosciente e consapevole delle sue azioni, ma sempre rimanendo nel contesto dell'opzione 2) sopra immaginata, del gesto imprevedibile ed inimmaginabile, bisogna ora dare atto di quanto riferito da alcuni testi. Difatti raccogliendo le testimonianze delle molte persone informate sui fatti si è appreso da taluno che, la sera del 2 settembre, alcuni giovani ospiti del Forte avrebbero tenuto dei comportamenti strani, e comunque tali da imporre l'intervento della vigilanza.

Comportamenti che, in maniera diretta o indiretta, vengono riferiti ai tre giovani romani di passaggio a Firenze. Comportamenti che, è bene precisarlo subito, non hanno alcun collegamento con quanto è oggetto del presente processo, visto che sarebbero accaduti in precedenza, venti minuti, mezz'ora, forse addirittura un'ora prima del fatto, e in un'altra zona del Forte Belvedere, all'entrata della Fortezza o nelle adiacenze della Palazzina nella quale si svolgeva la mostra di pittura. Poiché peraltro la difesa dell'imputato ha molto insistito, sentendo i testimoni indotti, su tale argomento, evidentemente cercando di fornire la prova che i giovani avessero tenuto, nel corso della serata, dei comportamenti non sempre corretti, con ciò volendo forse instillare il dubbio o la convinzione di una possibile condotta "anomala" di Luca anche in un momento successivo, quello della caduta, non può non farsi qui accenno a tali ulteriori questioni.

Vediamo nell'ordine a cosa si è fatto riferimento durante l'esame dei testimoni :

a) attività di disturbo in prossimità della Palazzina in cui era in corso una mostra di pittura

Che ciò possa essere in qualche modo avvenuto da parte della vittima e dei suoi amici è stato nettamente smentito da questi ultimi, in udienza; ha riferito a tale proposito **Paris** (pag. 16 e ss), rispondendo al difensore dell'imputato, e mostrando chiaramente, nel tono e nelle parole usate, la sorpresa per la domanda formulatagli : *"Di quale palazzina sta parlando?"* per poi precisare, allorchè l'avvocato gli aveva chiarito, su sollecitazione del giudice, a quale edificio si stesse facendo riferimento *"Sì ma entrati e usciti, proprio un attimo è stato"*, per poi negare decisamente che erano stati rimproverati da qualcuno per il comportamento tenuto all'interno della palazzina, aggiungendo *"non vedo che, quale comportamento avremmo potuto tenere, io non mi ricordo sono entrato e uscito, poi a meno che fare comportamenti così tali, da provocare la chiusura, in così poco tempo"*; anche **Sadolfo** (pag. 34 e ss) ha negato in maniera ferma quanto gli veniva chiesto dalla difesa, e ha precisato di non essere entrato, di non essere stato rimproverato, per poi riferire *"nella palazzina non ci siamo proprio avvicinati. Fuori della palazzina c'è questo muro, e poi dopo c'è questa strada di circa, larga due metri, poi c'è il terrapieno, poi c'è un'altra stradina, e poi ci sta la cannoniera, non eravamo andati, alla destra della palazzina..... Ma manco me la ricordo questa mostra sinceramente, quindi."*; poi ha precisato, al fine di esplicitare il suo pensiero al difensore che lo sollecitava e gli faceva presente quello che aveva riferito il suo amico *"io non mi ricordo se c'era una mostra, io non mi sono affacciato lì dentro, io rispondo per me, non rispondo né per Pierpaolo e posso dire quello che io ho visto che ha fatto lui..... No non è che non mi ricordo, io non l'ho fatto."*

A fronte delle decise smentite da parte dei due giovani romani vi sono le dichiarazioni rese da alcuni testi.

Vediamole iniziando dalla teste **Sgrò** che la sera del fatto era sul luogo in sostituzione del Cinatti, quale soggetto che doveva vigilare per conto dell'Associazione teatro Puccini affinché tutto procedesse regolarmente. Nel corso dell'esame condotto in aula (cfr in particolare pag. 122 e ss) si è appreso che, in sede di indagini preliminari, la teste avrebbe riferito di avere saputo da Marco Mascagni che a creare disturbo presso la Palazzina, tanto da imporre la sua chiusura anticipata, erano stati i tre giovani romani. Si tratta di particolari di cui non si deve tenere in alcun modo conto in questa sede, visto che la teste non ha ricordato quelle circostanze, e ha riferito *"....quando ho visto la palazzina chiusa, ho avvertito prima il direttore del teatro, dell'associazione, per messaggio, per capire se lui sapeva per quale motivo era stata chiusa, in secondo, poi ho chiamato uno dei ragazzi, ho visto uno dei ragazzi, della sicurezza, e gli ho chiesto di parlare con Marco, con il responsabile. Per spiegargli anche a lui la situazione, nel frattempo mi sono recata a spiegare la situazione alla, al gestore del bar.....Mi aveva detto la sicurezza, quando ho parlato con il primo ragazzo, che poi è andato a chiamare il responsabile della sicurezza, mi aveva detto che c'erano stati tre ragazzi che per via del loro comportamento avevano chiuso la palazzina..... perché c'erano dei ragazzi che facevano casino, confusione all'interno..."* Per poi rispondere, alla specifica domanda se si trattava proprio dei tre amici romani *"Sì perché quello poi me l'hanno indicati."* senza però riuscire a dichiarare chi glieli avesse indicati *"..Era una tale confusione, non mi ricordo da chi è venuta fuori quella.... Può darsi che sia stato Marco, può darsi sia stato un..."*

La Sgrò quindi non era a conoscenza diretta di chi avesse dato fastidio, lo aveva appreso da altri, ma non ha ricordato da chi, forse da Marco **Mascagni**. Il quale ultimo, peraltro, ha decisamente

smentito tale circostanza (pag. 93 e ss), riferendo *"C'era stato un po' di confusione dentro, sì, perché poi c'era stato i colleghi miei che mi avevano detto che c'era stata confusione, un quadro appeso che era stato spostato, insomma c'era stata un po' di confusione."* Poi, a domanda precisa sul se fosse stato Luca con i suoi amici, ha precisato *"Io dentro lì non c'ero, però dice che erano stati questi ragazzi che già avevano fatto un po' di confusione prima e il giorno al bar...." ...ci fu detto dal ragazzo che era sulla porta all'ingresso della ... Io tutto tutto, non c'era verso potessi vedere.."* . Quindi non solo Mascagni non aveva visto il fatto, ma neppure è stato in grado di indicare chi glielo avesse riferito ascrivendo la responsabilità del fatto ai tre amici. Non solo, giacché egli ha anche fornito ulteriori elementi per dubitare che si trattasse proprio dei tre ragazzi romani, visto che il barista Sebastiano Bruni, lo si è in precedenza rammentato, aveva riferito di ricordarli, e di avere avuto con loro, nel corso del pomeriggio, un colloquio tranquillo, amichevole, e niente di più.

Un testimone, il **Bruni**, che anche lui fa riferimento ai tre che avrebbero dato fastidio alla palazzina; e lo fa ancora una volta per sentito dire, senza essere in grado di dare un nome a colui che gli avrebbe riferito la circostanza (cfr pag. 168 e ss) : *"fu chiusa un pochino prima della chiusura prestabilita... perché questi ragazzi mi ricordo che durante la sera stessa, ci furono, ci fu un po' di confusione dentro le sale della mostra andammo a chiedere a chi era di competenza alla porta, e ci disse "s'è chiuso perché c'erano delle persone che disturbano all'interno, s'è chiuso per sicurezza perché non vogliamo che vengano sciupati ciò che c'è dentro la mostra". Poi dopo venne fuori che poco dopo, perché poi le cose quando avvengono lì per lì, nessuno se ne rende conto, poi quando successe il fatto e venne fuori tutto il casino, parlando proprio con questi ragazzi, venne fuori che questi ragazzi erano stati fatti uscire dalla sala della mostra, e chiusa prima, corrispondevano a questi tre ragazzi che poi erano poi "uno di loro era cascato"*.

La testimonianza del giovane non ha quindi alcuna valenza probatoria al fine di ritenere provata la riconducibilità ai tre giovani del fatto accaduto prima dell'evento che qui ci occupa. Anzi si potrebbe dire il contrario, giacché Bruni, che come gli altri parlava per "sentito dire", non ha riferito che sarebbero stati proprio i tre amici, ma si è limitato a dichiarare che essi "corrispondevano ai tre che avevano recato disturbo", facendo così comprendere che si trattava di un giudizio, formulato da altri e a lui comunicato, di rassomiglianza più che di coincidenza tra i due gruppi di giovani; segno ulteriore del fatto che nel passa parola che doveva esserci stato la sera dei fatti, dopo la tragedia, come spesso accade in casi del genere, dovevano essere state tentate varie ipotesi ricostruttive sulla base del mi pare, dell'assomiglia, del potrebbe essere lui, o cose del genere, ipotesi che certo difficilmente possono servire a confutare le dichiarazioni precise e nette sul punto rese sotto giuramento dai due giovani direttamente coinvolti nei fatti.

Vi sono da segnalare da ultimo le dichiarazioni rese dal teste **Ferrini**, anch'egli dipendente della Seven, la ditta incaricata di vigilare sulla sicurezza del Forte, ed in servizio la sera del fatto. Una testimonianza che va letta nella sua integralità, per valutarne l'elevato grado di inattendibilità ed il forte condizionamento oggettivamente subito dal teste che, forse perché emozionato, e magari senza una consapevole volontà di falsificare, nel corso della sua testimonianza ha via via modificato le proprie dichiarazioni, arrivando a riferire particolari del tutto incredibili e risultati poi non veritieri. E così ha narrato, ad esempio, che quando c'era personale ridotto, e certamente anche la sera del


fatto, la vigilanza era solita porre delle transenne per inibire l'accesso alla zona in cui si era poi trovato Luca Raso allorchè era caduto nella cannoniera. Transenne che, pacificamente, non sono mai esistite in quel luogo nel corso dell'estate del 2006 (venivano invece normalmente posizionate dall'altra parte della palazzina, oltre il bar), che nessuno ha mai rammentato, che non compaiono nelle fotografie scattate dalla Pg intervenuta nell'immediatezza dei fatti, e di cui il teste Mascagni, il superiore del Ferrini, ha decisamente negato l'esistenza (cfr pag. 88 e ss, laddove a domanda espressa: *"Quindi la zona in cui è caduto Luca Raso non era transennata?"*) ha risposto *"No, no, che mi ricordi io no, non c'erano transenne."* E d'altra parte del fatto che non esistessero le transenne di cui parla come di una cosa certa il Ferrini, riferisce con assoluta nettezza anche un altro addetto alla vigilanza, Centolanza, che ha dichiarato *"Le transenne in quella zona lì non le ho mai viste. Erano al di là..."* dalla parte del ristoro (cfr verbale, pag. 164).

Con questa premessa vanno quindi lette le risposte date dal teste Ferrini, che prima ha iniziato a fornire risposte in tono dubitativo, allorchè ha dichiarato (pag. 168 e ss) *"...l'accesso era vietato ad andare praticamente dietro la palazzina, perché siccome c'erano state anche delle persone che avevano, tra cui mi sembra anche quel gruppetto lì, ora non sono sicuro, quindi non mi voglio, comunque che facevano schiamazzi all'interno della palazzina, e si dovette chiudere anche la palazzina. E praticamente si era proprio chiuso questo accesso qui così e qui, proprio per far sì che la gente stesse dalla parte davanti, praticamente non dovevano oltrepassare le transenne, perché retrostante non ci potevano stare..."*;

poi ancora ha riferito (pag. 230 e ss) *"...la palazzina fu chiusa proprio perché c'erano dei gruppetti di persone alterate, che andavano a far danno, infatti venne chiusa la palazzina, venne chiusa la palazzina e proprio mentre si stava chiudendo la palazzina, che si era io e il Mascagni, fui chiamato dall'altro collega ad andare giù al parcheggio per aiutarlo."*, così collocando il Mascagni presso la Palazzina, all'atto della chiusura della stessa, circostanza quest'ultima decisamente smentita dal diretto interessato;

e ancora, a domanda ulteriore sul se ricordasse questi ragazzi che avevano determinato la chiusura della palazzina, ha precisato *"Tra, mi sembra un paio di gruppetti o tre, c'erano anche purtroppo il ragazzo che è volato di sotto."* Così cambiando in certezza ciò che un attimo prima era dubbio, per poi ribadire, allorchè gli veniva chiesto di precisare come facesse a dirlo *"Fo a dirlo perché c'ero presente in cui io insieme al Mascagni ad intervenire, e a far sì che come precedentemente gli si era detto di non saltare a destra e a sinistra di non oltrepassare le transenne, gli si era detto e si erano spostati, infatti di lì andarono alla palazzina, dalla palazzina..."*, espressione quest'ultima che si smentisce tutta, da sola, solo che la si ponga a confronto con quanto era stato detto sul punto dal Mascagni;

infine, dimostrando di avere ormai perso completamente la lucidità e la capacità di dire il vero, il teste, rispondendo alla domanda su chi fossero i ragazzi che saltavano le transenne, ha finito con indicare nuovamente "i tre", quasi come se essi fossero stati i protagonisti indiscussi, in negativo, di tutta l'ultima parte della serata al Forte (pag. 240 e ss): *"senta, allora faccia conto che siamo intervenuti e questi ragazzi saltavano come le torno a ripetere, a destra e a sinistra da questo giardino, li abbiamo, le torno a ripetere, se ricordo bene, l'abbiamo portati di qua dalle*

 17

transenne, se ricordo bene, e poi di lì sono andati nella palazzina. Nella palazzina siamo andati in palazzina, si è avuto delle discussioni, li abbiamo allontanati e abbiamo chiuso la palazzina. ...Mi sembra se non ricordo male, erano due gruppettino, uno di tre mi sembra, il gruppo del ragazzo che purtroppo è deceduto mi sembra che erano tre, mi sembra, e un altro gruppettino mi sembra che erano anche loro tre o quattro. E li abbiamo allontanati dalla palazzina, e abbiamo chiuso.... il gruppetto di tre erano quelli, i ragazzi che saltavano di qua e di là dai due giardinetti, non so come chiamarli, rialzamenti non so come chiamarli, definirli. E praticamente niente, urlavano e mi ricordo se uno diede una pedata a un cestino roba del genere, insomma facevano confusione, perché come le torno a ripetere, erano alterati. E quindi..."

Un testimone, quello da ultimo rammentato, assolutamente inattendibile, che ricorda cose che non esistono, che colloca persone in luoghi in cui queste non sono state, e che modifica più volte la sua versione nel corso delle dichiarazioni rese in udienza, ostentando sicurezza e memoria, salvo poi affermare, allorché gli è stato chiesto di descrivere i tre giovani, che "No, direi una bugia, perché non lo so questo. Non me lo ricordo assolutamente.", e questo nonostante che sul terrapieno su cui lui li vede saltare ci fosse, a suo modo di dire, luminosità; con tali ultime dichiarazioni dimostrando quindi dei buchi di memoria che non possono non apparire quanto meno sospetti, e tali da renderlo totalmente inattendibile.

Concludendo sul punto non è stata quindi in alcun modo raggiunta la prova che Luca e i suoi due amici fecero una qualche confusione all'interno o all'entrata della Palazzina. Anzi, non è stata neppure fornita la prova che essi entrarono in quell'edificio, ed è ragionevole pensare che abbia detto la verità Paris, allorché ha ammesso di essersi, egli solo, affacciato per vedere cosa c'era al suo interno mentre i suoi due amici non fecero neppure quel gesto. Tutto il resto, ed in particolare talune testimonianze rese in udienza, sono quindi **mere suggestioni, ricostruzioni fantasiose**, frutto forse dell'ingenuo tentativo di taluno di dipingere con tinte un po' meno nitide Luca Raso e i suoi amici e così cercare di addossare, seppur in minima parte, anche a lui la responsabilità di un tragico evento che era invece riconducibile solo alla responsabilità di altri.

A prescindere comunque dal fatto che nessun collegamento vi poteva essere tra i fatti della Palazzina, ammesso e non concesso che vi sia stato qualcosa che meriti tale appellativo, e quanto sarebbe accaduto in seguito, in prossimità della cannoniera.

b) approccio nei conforti di una vigilante e comportamenti pericolosi da questa notati

Si è altresì fatto cenno, nel corso del dibattimento, ai contatti che vi sarebbero stati tra uno dei ragazzi e Claudia Sgrò, ed al richiamo da quest'ultima fatto ad uno dei tre giovani perché stava seduto in maniera pericolosa.

E' lo stesso Paris a fare cenno a tale circostanza, prima dicendo "io facevo lo scemo con una ragazza", e poi riferendo con più precisione di avere tentato, venti minuti, mezz'ora prima della tragedia, un approccio, per fare due chiacchiere, con una ragazza, e che "No, ero da solo, stavano, gli altri due stavano un po' più in là a farsi due risate." (cfr pag. 2 e poi pag. 20 e ss). Ed è la stessa Sgrò a confermare il colloquio, anche se non è ben chiaro dal verbale se ha ricordato quanto aveva riferito in fase di indagini, sul fatto che il giovane, che aveva ben individuato con il nome di

“Paolo”, romano che in precedenza si era recato a Parma, avesse tentato di corteggiarla; la giovane donna ha comunque riferito (pag. 132 e ss) “...mi ricordo di aver parlato con lui, avergli detto di scendere perché era pericoloso, ma non mi ricordo se c'era, accanto a lui c'era qualcuno oppure era più in là. Perché era, cioè era lungo il muretto..... che va su per andare verso il bar, era di fronte alla palazzina proprio.” Ha ricordato quindi il richiamo fatto, la Sgrò, mentre non ha ricordato il “corteggiamento subito”; ha però chiarito che il giovane (non Luca, né Giorgio, ma “Paolo” e quindi Pierpaolo Paris) era seduto da tutt'altra parte, rispetto al luogo in cui ebbe a cadere Raso in seguito, si trovava cioè dietro alla Palazzina, dalla parte del bar.

Ella quindi riferisce circostanze analoghe a quelle riferite da Sadolfo, che aveva detto (cfr pag 37 e ss) : “Io mi ricordo che Pierpaolo ci stava tecnicamente, diciamo così, provando con una ragazza, aveva incontrato una ragazza gli stava chiedendo il numero di telefono, cioè era più che altro una stupidaggine che lui stava facendo verso una persona che poi successivamente, mi ricordo molto bene, era una persona messa al servizio d'ordine, perché ci aveva la maglietta nera, e l'ho identificata con calzoncini e maglietta nera = servizio d'ordine....io ho visto che stavano parlando...ho visto parlare Paris con una persona, suppongo, da quello che anche gli ho chiesto, gli ho detto “...(parola non chiara)... che hai fatto, ci stai provando con questa persone?”, e lui mi ha fatto “si parlava”, punto..”

Concludendo non è quindi emersa la benché minima prova che vi fossero stati, da parte di Luca e dei suoi amici, prima dei fatti che qui ci occupano, comportamenti anomali, strani, scorretti o imprevedibili, a meno di non volere ritenere tali il timido tentativo di corteggiamento fatto dal Paris, o il fatto che, sempre quest'ultimo, si sarebbe seduto su un muretto che la sorveglianza e la responsabile per conto dell'Associazione Puccini ritenevano pericoloso. E d'altra parte è ben difficile ritenere che il fatto di sedersi su di un muretto alto poco meno di un metro possa essere considerato un gesto imprevedibile, e pericoloso, a meno di non pensare che vi fosse una generalizzata consapevolezza negli organizzatori che i muretti erano, per un qualche motivo particolare, oggettivamente fonte di pericolo, indipendentemente dalla situazione di luminosità più o meno scarsa, che certo non riguardava la zona vicina all'entrata al Forte e del bar.

La collocazione dell'episodio in un momento antecedente all'evento, ed in una zona diversa del Forte, rispetto alla cannoniera, rende superfluo approfondire il profilo da ultimo sottolineato, salvo comunque sottolineare come vi è prova in atti del fatto che i parapetti fossero stati oggetto di interventi volti a eliminare situazioni di riscontrato pericolo, e che taluni fossero comunque, sempre, inferiori all'altezza regolamentare di un metro (cfr teste Pieralli, pag 105 e ss, che ebbe a misurarli riscontrando un'altezza pari a 92 centimetri).

Delle tre possibili opzioni ricostruttive fatte all'inizio del presente paragrafo può pertanto certamente escludersi la terza, quella dell'atto volontario, e quanto meno parzialmente anche la seconda, nel senso che, nonostante gli approfondimenti fatti in dibattito, per lo più su sollecitazioni da parte della difesa, non è emerso elemento alcuno che potesse portare a dubitare della correttezza del comportamento tenuto da Luca Raso e dai suoi amici la sera del fatto.

Prima di potere ritenere superata la questione del possibile gesto imprevedibile e pericoloso che sarebbe stato all'origine delle tragedia, e dare quindi totalmente credito alla versione fornita, senza

cadere in contraddizioni dal teste Sadolfo, si deve peraltro dare conto di un ulteriore elemento di conoscenza offerto da alcuni testimoni presenti sulla scena del tragico fatto di cui qui si discute.

Si sta qui facendo riferimento al fatto che Luca Raso sarebbe stato visto, o descritto correre.

c) Luca Raso che corre e che saltava tra i prati del forte Belvedere

Oltre a Giorgio Sadolfo, sulle cui dichiarazioni, già rammentate in precedenza, si tornerà nel prosieguo del presente paragrafo, hanno fatto riferimento alla circostanza che la vittima corresse, o stesse correndo, o comunque poteva avere corso, nell'ordine :

- Marco **Scaella**, in servizio presso i vigili del fuoco, che ha dichiarato *"Mi ricordo vagamente che dicevano che lui non aveva bevuto, questo lo ricordo bene, non aveva bevuto alcolici insomma, e mi ricordo che qualcuno diceva che lui aveva compiuto un salto"* per poi precisare di ricordare la frase che gli era stata letta dalla difesa dall'imputato, e cioè che i ragazzi avrebbero detto *"che il loro amico saltava da un prato all'altro"* (cfr verbale, pag 33);

- Samuele **Betti**, in servizio presso i vigili del fuoco, ha dichiarato *"c'era un amico della vittima che era lì accanto a me e cercavo di consolare e mi spiegava un po' che cosa stavano facendo. A quanto mi diceva lui stavano saltando da un prato all'altro. Da un terrapieno all'altro, saltando diciamo i camminamenti... perché c'erano altri camminamenti... c'erano altri prati e terrapieni collegati l'uno con l'altro "...a distanza... tipo quello da cui lui dovrebbe essere saltato, se si guarda la pianta, alla sinistra c'erano due terrapieni divisi soltanto dal camminamento"* (cfr verbale, pag. 50 e ss), per poi precisare infine, su sollecitazione della difesa che gli chiedeva se era corretto dire, anziché "stavano saltando da un terrapieno all'altro", "stavano saltando da un parapetto all'altro", *"sì, può essere la stessa cosa, diciamo"*, così facendo intendere che per lui terrapieno e parapetto, nel caso di specie, erano la stessa cosa (cfr verbale, pag. 59);

- Simone **Reggioli**, anche lui in servizio presso i vigili del fuoco, ha prima dichiarato *"con gli altri colleghi lì sull'intervento si è detto che loro erano lì a correre o a giocare e..."* e poi, su sollecitazione del Pm, e riferendo di ricordare quanto aveva detto allorché era stato sentito, all'epoca dei fatti, ha confermato la seguente espressione *"Ho sentito un attimo i suoi amici – della persona che era caduta – che dicevano che saltavano da un punto all'altro e che a un certo punto hanno visto sparire il loro amico"* (cfr dichiarazioni a pag. 70 e ss);

- Angela **Manni**, madre della vittima, sentita su quanto aveva appreso dai due amici del figlio, e sul fatto che invece ai Vigili del fuoco i due giovani avrebbero detto che stavano rincorrendosi, giocando, ha dichiarato *"Pierpaolo e Giorgio? Sono stupita. Mai saputo. Erano sdraiati... addirittura per quanto mi risulta a me, che mi hanno raccontato, Luca, mio figlio e Giorgio erano sdraiati, no che si rincorrevano."*;

- Pierpaolo **Paris**, richiesto dal giudice di chiarire se avesse riferito ai primi soccorritori intervenuti che stavano giocando, saltando, correndo e scherzando sul prato, e da prato a prato, ha lapidariamente risposto *"Assolutamente no, prima cosa perché non l'abbiamo fatto, secondo, e non vedo perché avrei dovuto riferirlo"*. (cfr verbale, pag. 22 e ss)

- Sebastiano **Bruni**, gestore del bar, ha riferito : *“Allora da noi venne una ragazza a chiamarci... c'era stato mille persone, ottocento persone, che ci vengono a chiamare, “è cascato, qualcuno è cascato”, e poi dopo questa ragazza che ci venne a chiamare, ci disse “s'è visto uno che saltellava a destra e a sinistra, ed è cascato di sotto”, fine della cosa, ma io chi è questa ragazza non lo so”* (cfr verbale, pag. 169 e ss);

- Massimo **Ferrini**, addetto alla vigilanza per conto della Seven, le cui dichiarazioni per completezza si riportano ancora, nonostante che esse siano state già in precedenza commentate e valutate negativamente, in punto di credibilità, in relazione in particolare al riconoscimento dei tre giovani e al fatto che il prevenuto faceva riferimento a delle transenne che in realtà la sera del fatto non c'erano, ha riferito *“...nel girare si vide che c'era un gruppetto di ragazzi, di là dalle transenne, che saltavano da un muretto all'altro, perché lì i giardini, non so se c'è li ha presente, sono rialzati, e sono divisi dal corridoio pedonale, e in mezzo a questi due giardini, il corridoio pedonale è circa un metro e mezzo, saltavano da una parte all'altra, e gli si disse “ragazzi venite di qua, perché prima di tutto non potete passare perché ci sono le transenne, e seconda di poi c'è il rischio che vi fate male, perché nel saltare a destra e a manca se scivolate vi fate male”, e quindi si accompagnarono di qua dalle transenne”* (cfr verbale pag 227 e ss).

- Lorenzo **Centolanza**, addetto alla vigilanza per conto della Seven, tutto ciò che ha potuto riferire è che *“dopo, diciamo l'accaduto, qualcuno aveva detto che facevano questi salti... La gente... voci”,* e poi ha precisato che era gente che parlava, ma nessuno che aveva visto i ragazzi che saltavano (cfr verbale pag. 261 e ss).

Nessuno dei testimoni escussi quindi, se si esclude ancora una volta il Ferrini che non si sa peraltro cosa e chi avesse in realtà visto, ha potuto riferire fatti di cui era stato testimone oculare, ed in particolare nessuno ha potuto affermare di avere visto o riconosciuto uno o tutti e tre i giovani correre o saltare sull'erba, tra i terrapieni. Un'azione, quella di correre o saltare, che viene decisamente negata dal Paris che peraltro, essendo rimasto disteso a terra mentre l'amico Luca si era alzato, rispondendo al richiamo di Sadolfo, può riferire solo in parte, per quanto era avvenuto in precedenza, ma non rispetto a quello che fece la vittima negli attimi immediatamente antecedenti alla sua morte, visto che non si girò, e rimase disteso a fumare, guardando le stelle.

Ancora una volta siamo nel campo del **“si dice”, “la gente riferiva”, “una ragazza mi disse”**, persone senza volto e senza nome che creano un rumore di sottofondo e suggestionano i presenti, creano una convinzione diffusa e generalizzata che si fonda su quanto chi è presente ritiene prima possibile, poi probabile, e infine definitivamente certo, e tanto fa senza considerare la sua scarsa e comunque parziale conoscenza dei fatti e delle persone coinvolte.

Vi sono però tre testimoni importanti, i vigili del fuoco Scalella, Betti e Reggioli, quelli che erano intervenuti per fare luce sul luogo in cui era caduto Luca, e che, poiché alla fine era stato individuato l'accesso alla parte bassa della cannoniera, neppure erano scesi giù, in basso, a dare soccorso alla vittima; che per tale motivo erano rimasti in alto, ad illuminare la scena, ed erano stati quindi i primi a raccogliere le parole di disperazione e di sgomento dei due amici della vittima. Da qui discende l'importanza della loro testimonianza, che costituisce la rievocazione in udienza delle parole e delle frasi dette dall'uno o dall'altro dei ragazzi nell'immediatezza dei fatti, a caldo, pochi

minuti dopo che era avvenuto il volo fatale. Testimoni terzi, in nessun modo coinvolti nella vicenda, e professionalmente attrezzati per accertare fatti e circostanze e riferirli poi correttamente in udienza. Testi che espongono particolari, appresi dai due giovani nell'immediatezza dei fatti, che solo in apparenza sono in contrasto con quanto dichiarato da Paris, e ancor più chiaramente e nettamente da Sadolfo in udienza. Un contrasto che, a ben vedere, non sussiste, neppure in parte. Essi infatti hanno riferito di avere appreso che Luca aveva fatto un salto (Scalella), da un terrapieno all'altro (Betti), con ciò narrando né più né meno quello che aveva detto Sadolfo in udienza, allorché aveva descritto il percorso fatto dall'amico che, per andargli incontro, "corricchiava" mentre "veniva verso di me, è saltato perché l'apparenza che c'era dall'altra parte era quella che ci fosse un altro terrapieno" e "invece di scendere nella stradina lui ha tagliato perché insomma si vedevano le sagome vagamente, poi ..(parole non chiare... ha saltato così" (cfr verbale, pag. 26-30)

E niente di diverso ha riferito anche il terzo vigile, Reggioli, il quale ha dichiarato di ricordare la frase detta poco dopo i fatti ai verbalizzanti, e cioè che uno dei ragazzi gli aveva detto "che il loro amico saltava da un prato all'altro". E non è di poco momento notare come anche questo teste, che pure svolge una attività particolare, che lo porta di frequente in luoghi in cui vengono commessi reati, e che è avvezzo per mestiere a non farsi condizionare da fattori esterni, prima di ricordarsi, dopo le sollecitazioni del Pm, le circostanze per come gli erano state effettivamente raccontate dai testimoni oculari, avesse usato una espressione "con gli altri colleghi lì, sull'intervento, si è detto che loro erano lì a correre o a giocare e...", che tradiva una convinzione personale più che l'asettica testimonianza di un fatto appreso da terzi; una convinzione che si fondava presumibilmente sulle stesse suggestioni in cui erano caduti gli altri testimoni dianzi citati che, partendo da un verbo, "correre", probabilmente utilizzato dal Sadolfo sin nell'immediatezza della tragedia per descrivere lo spostamento sul terrapieno dell'amico Luca, ci avevano costruito intorno una vera e propria "storia", di corse e di gioco, che era completamente avulsa dalla realtà dei fatti, e ne avevano addirittura reso protagonisti anche Sadolfo e Paris, oltre chiaramente al povero Luca Raso.

La verità è quindi che non vi è prova alcuna che la vittima giocasse e/o corresse saltando da un terrapieno all'altro. Anzi vi è la prova contraria, e in alcun modo smentita, fornita dall'amico testimone oculare, Giorgio Sadolfo. Una prova in virtù della quale si può concludere che Luca molto semplicemente aveva fatto una corsetta, aveva cioè accelerato il passo per percorrere i pochi metri che lo separavano dall'amico che lo chiamava, e nel fare ciò ebbe la malaugurata idea, per i motivi che si diranno nel prosieguo, di passare, di saltare su ciò che gli sembrò un terrapieno identico a quello dal quale proveniva, anziché di scendere nel camminamento che li delimitava.

E comunque, a prescindere dal fatto che certo non doveva avere raggiunto una gran velocità, visto che si era appena alzato da terra e aveva percorso una manciata di metri, davvero può avere rilievo tutto questo per escludere anche solo in parte la responsabilità di terzi nella causazione dell'evento? Davvero possiamo pensare che sia colpevole allungare il passo, o fare una corsetta di pochi metri su quello che all'apparenza è un unico prato, per escludere la responsabilità di chi deve consegnare ai cittadini e agli utenti un luogo sicuro dai rischi e dai pericoli che possano derivare alla loro incolumità?

Il criterio che ci deve guidare per dare una risposta corretta alla domanda che ci siamo posti è per lo meno quello della prevedibilità : chi è titolare di una posizione di garanzia (vedremo poi chi lo era in concreto nel caso di specie) deve adottare tutte le precauzioni del caso affinché i beneficiari di tale obbligo non corrano i rischi prevedibili connessi all'uso, o alla fruizione di una data cosa o di un certo luogo (non merita in questa sede fare cenno agli obblighi connessi agli ulteriori possibili, seppur remoti rischi, giacchè essi esulano dal caso che qui ci occupa).

Così impostata la questione, è evidente che ci si debba chiedere se la condotta tenuta da Raso, che fece una corsetta di qualche metro, e pensò di passare da un terrapieno all'altro con un passo allungato anziché scendere nel camminamento e poi risalire nel successivo terrapieno, sia o meno anomala, e tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

La risposta non può che essere negativa. Qui non siamo di fronte a dei ragazzi che inscenano un campo di calcio e giocano con la palla rincorrendosi, o fanno gli acrobati da un terrapieno all'altro. Quella che fece Luca è un'azione del tutto ordinaria, del tutto prevedibile in uno spazio aperto, in un prato. E d'altra parte se invece che un ventenne fosse precipitato nella cannoniera un ragazzino di dieci o dodici anni, che certamente poteva fare un passo di circa un metro, tanta era l'ampiezza del camminamento, non ci sogneremmo neppure di porci tante domande, e concluderemmo che sì, era del tutto prevedibile che un ragazzino avrebbe potuto fare una piccola corsetta come quella che fece la vittima.

Non era uno scalmanato, Luca Raso, né quella sera aveva fatto cose da scalmanato, o comunque vietate all'interno del forte Belvedere, come ha cercato in qualche modo, seppur garbatamente, di suggerire l'imputato Luzzetti nel corso del suo esame in aula, allorchè ha riferito : *"io credo che basti andare su al Forte di Belvedere per rendersi conto che ...ci si vede, secondo me, anche in maniera sufficiente. Certamente, come ha detto qualcuno dei Vigili del Fuoco, mi sembra, o anche qualcun altro, non per giocare a pallone, tanto è vero, guarda caso, all'ingresso del Forte di Belvedere c'era un crittogramma con tutti i vari divieti, tra cui quello di giocare a pallone o di correre. Quindi è chiaro che non è un posto dove si va a correre o a giocare a pallone, ma è un posto che si fruisce tranquillamente come un parco, come un monumento. Per questo mi sembrava più che sufficiente la luce. Poi se qualcuno andando su, arrivando di corsa, e mi immagino anche nell'eccitazione del momento, non ha fatto caso alla luce... questo però non lo so"* (cfr verbale, pag. 130 e ss).

Non vi fu quindi, per quello che è emerso in aula, dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle persone escusse, alcun gesto imprevedibile, anomalo, pericoloso da parte di Luca Raso. Egli non fece niente di avventato né di strano, semplicemente ebbe il torto di trovarsi in un luogo a lui non conosciuto prima e, vedremo tra breve, non adeguatamente illuminato, e di avere per istinto, per caso, per scelta o per sfortuna allungato il passo, coprendo così una distanza di un metro circa, anziché accorciarlo, quel passo, per andare a fermarsi nel camminamento in cui si trovava l'amico Sadolfo.

Anche l'opzione 2), quella che in inizio di paragrafo si era immaginata, viene quindi ineluttabilmente a scontrarsi con i dati del processo. L'assenza della benché minima ricostruzione alternativa possibile rende ancor più forte e priva di contraddizioni la versione fornita dai due amici della vittima, primo tra i due Sadolfo. E d'altra parte si tratta di due giovani che non hanno in alcun

modo dato prova di essere falsi o reticenti, e neppure eccessivi o millantatori nelle dichiarazioni rese in udienza, anzi, hanno raccontato la loro serata con grande semplicità, sincerità, e senza in alcun modo colorire la vicenda di suggestioni o di esagerazioni.

Perché in realtà Paris, Sadolfo e Luca Raso erano tre giovani qualsiasi, tre ragazzi poco più che ventenni, studenti universitari a Firenze a godersi l'ultimo scampolo di vacanze prima della ripresa degli studi. Perché l'unica cosa che i testimoni sono riusciti a dire di loro è che fumavano sigarette, o che avevano bevuto una birra (gli altri due, non Luca); perché questi tre giovani non avevano fatto niente altro che quello che avrebbe potuto fare un ragazzo qualsiasi, uno dei nostri figli in vacanza, senza troppi soldi in tasca magari (avevano dormito in macchina al loro arrivo a Firenze, la notte prima, e quella stessa sera erano andati da un alimentari per farsi fare un panino), e senza nessun altro desiderio se non girare un po' per la città da turisti, di giorno e di notte, e magari corteggiare qualche ragazza (cfr dichiarazioni Paris, allorché ammette di avere parlato con la Sgrò per "attaccare bottone").

La visibilità al Forte Belvedere nella zona della polveriera – l'insidia

Una volta che si siano eliminate due delle tre ricostruzioni che si erano in precedenza ritenute possibili e/o verosimili, e si sia arrivati ad affermare che i fatti avvennero esattamente come ha raccontato in aula Giorgio Sadolfo, residua pur tuttavia da chiarire meglio come sia potuto accadere quello che in concreto avvenne.

Deve cioè darsi conto del percorso logico in base al quale questo giudicante è riuscito a dare una risposta ad uno degli interrogativi che lo ha accompagnato per l'intero corso del processo, e cioè "perché è accaduto?".

La risposta, lo si è in qualche modo anticipato nel corso della precedente trattazione, è che Luca cadde perché il vuoto nell'area della cannoniera non era né visibile né immaginabile, a meno di non avere una certa conoscenza pregressa del luogo, della sua struttura e delle sue insidie.

Ma partiamo anche questa volta, per dare conto di come si sia pervenuti a tale convinzione, dal contenuto delle testimonianze rese in udienza.

Facciamolo prescindendo per un attimo dalle risultanze strumentali, le misurazioni fatte dai tecnici della Asl nel 2008, successivamente ad una seconda morte avvenuta in circostanze analoghe, quella di Veronica Locatelli. Non ne risultano infatti di precedenti, se si eccettuano quelle che poi effettuate dal perito Frusi, sulle quali si ritornerà nel prosieguo, giacché gli organi inquirenti non ritennero che per la morte di Luca fossero applicabili le norme stabilite per gli "eventi di danno occorsi in ambito lavorativo", e quindi non chiesero l'intervento dei tecnici della prevenzione, né pensarono di affidare comunque ad un esperto tale tipo di valutazione. Ne abbiamo invece di successive, quelle effettuate nell'ambito di una consulenza redatta per conto della difesa Luzzetti, ma anche su tali misurazioni potremo e dovremo tornare in seguito.



Preme invece in questa sede dare spazio, in via preliminare, a quelle che sono le risultanze in fatto, a quanto è stato possibile appurare grazie agli apporti forniti dai testimoni presenti sul luogo e nell'immediatezza dei fatti. Questo perché, lo vedremo, già sulla base delle sole testimonianze, seppur non tutte di identico segno, si potrà arrivare ad affermare che nella zona in cui vennero a trovarsi Luca Raso e i suoi due amici non c'era il buio pesto, il buio totale, e anzi magari vi fosse stato. La luce nella zona antistante e retrostante la cannoniera era difatti, lo vedremo, scarsa, debole, non adeguata, e tale da creare una sensazione di "vedo-non vedo", e conseguentemente un'insidia micidiale, assai temibile, peggiore di quella che vi sarebbe stata con il buio totale, quello che non permette di vederti la punta dei piedi, e che rende i passi pesanti e l'andatura accorta.

Vediamo allora in estrema sintesi cosa riferiscono i testimoni :

- Mara **Dominici**, in servizio presso la Polizia scientifica, rispondendo al Pm che le chiedeva se lei, quando si trovava sul terrapieno, aveva intorno a sé il buio ha precisato "*Sì, perché comunque tutto era molto buio sì, non c'erano altri tipi di illuminazioni, se non poi quelle dei vigili del fuoco che sono state applicate successivamente*". (cfr verbale pag. 5 e ss); rispondendo alla parte civile che chiedeva conto dell'esistenza di vegetazione arbusti che fuoriusciva dalla cannoniera ha riferito "*C'erano, sì, degli arbusti che fuoriuscivano dal muretto che delimitava questa zona di vuoto, sì.*" (cfr verbale pag. 10 e ss); poi, dando risposta al giudice che gli chiedeva che tipo di luce facevano le plafoniere poste sui camminamenti ha precisato che esse "*indicavano ecco il percorso. Come a indicare un percorso*" mentre non c'era nessuna luce all'interno della cannoniera (cfr verbale pag. 15 e ss);

- Roberto **Pieraccioli**, collega della Dominici, non ha saputo fornire molti particolari in punto di luminosità, salvo precisare che secondo lui c'era luce perché "*c'erano le luci dei Vigili del fuoco*" (cfr verbale, pag. 21);

- Marco **Scaella**, dei vigili del Fuoco, ha precisato che "*la zona diciamo dei giardini era moderatamente illuminata... perché Forte Belvedere ha una struttura un po' particolare, e diciamo la zona del prato era... non saprei dire, mediamente illuminata, comunque ci si vedeva abbastanza bene. È però vero che il luogo dove era avvenuto l'incidente, cioè la caduta di questo giovane, era buio...I prati erano illuminati, però siccome Forte Belvedere ha questa struttura un po' strana, perché ha dei contrafforti, quindi degli sproni che aggettano sull'esterno, quindi si creano dei rientri, e quelle zone dove è avvenuto l'incidente, cioè nella zona proprio dell'incidente era buio.... Sotto era buio perché i prati sovrastanti non erano bui, neanche il camminamento ...*"; poi ha precisato che chi stava sul prato bene o male il prato lo vedeva... "*però oltre il camminamento era tutto buio... non si poteva vedere dal prato quello che c'era nel buio.....c'era questa parte completamente buia e dalla parte opposta ricominciava la spalletta con il prato....*" (cfr verbale, pag. 25 e ss); poi, pressato dalle domande di parte civile che gli aveva contestato le dichiarazioni precedentemente rese, il teste ha precisato che "*...era un livello di illuminazione che permetteva sì di vedersi tra le persone però certo non era illuminato a giorno, questo è ovvio. Era un po'... sì, forse una penombra, un po' una illuminazione serale tipo locale, tipo...*" (cfr verbale, pag. 30); infine, sollecitato dal giudice, il teste ha prima precisato che la luce nella zona era data esclusivamente dal riverbero del faro posto su una palina che illuminava la

facciata della Palazzina, e dalle luci nei camminamenti, ha poi ribadito che si trattava di una luminosità bassa, ma che consentiva di vedersi in volto, mentre non ha saputo dire che si riuscisse a distinguere il punto in cui mettevano i piedi camminando sul il prato; poi infine ha chiarito **"Io il Forte Belvedere lo conosco particolarmente bene, quindi forse la mia non vorrei che fosse una sensazione un po' personale."**, con ciò rendendo palese che egli aveva fornito delle risposte basandosi anche sui suoi dati di conoscenza pregressi all'evento del 2 settembre 2006 (cfr verbale, pag. 38);

- Samuele **Betti**, vigile del fuoco, così ha descritto la situazione di luminosità dell'area che a noi interessa **"c'era una buona dose di penombra ecco. C'erano delle zone illuminate non come la parte dove si ballava o dove c'erano i bar allestiti"** mentre all'interno della cannoniera **"Mi sembra fosse tutto buio dentro"**. Poi, chiesto di chiarire come era illuminato il prato che stava dietro al punto in cui lui si trovava mentre guardava dentro il camminamento, ha precisato **"Non dall'alto, c'erano dei faretti lungo i camminamenti a livello delle ginocchia grossomodo, mentre chi stava sul prato non beneficiava "...di illuminazione diretta....Mi ricordo che oltre la luce che proveniva dalla parte diciamo più visitata, più frequentata...la zona centrale....c'era un faro alogeno, sullo spigolo del Forte, che illuminava la struttura. Quindi un minimo di riflesso arrivava anche...sulla costruzione....qualcosina si può dire.....un po' di luce dall'alto...una illuminazione bassa."** (cfr verbale, pag. 47 e ss); poi, richiesto di chiarire se le luci delle plafoniere poste nel camminamento riuscissero ad illuminare anche oltre quello spazio, il teste ha riferito che quei faretti **"... tutto il muretto di fronte lo illuminano. Quello distante un metro lo riesce ad illuminare."** motivo per cui dal prato **"...sono visibili i due muretti l'uno contrapposto all'altro. Cosa contiene l'altro terrapieno non è possibile perché la luce è più bassa."** (cfr verbale, pag. 54); infine, richiesto ancora dalla difesa dell'imputato, il teste ha chiarito **"La mia conclusione... la mia constatazione fu quella di dire: per fare una passeggiata e stare seduti sul prato, più che sufficiente; per fare una partita di pallone, mi ricordo queste parole, dissi: assolutamente no. Dipende da uno..."** (cfr verbale pag. 54 e ss)

- Simone **Reggioli**, anch'egli vigile del fuoco, sulla zona del prato ha precisato **"...secondo me c'era solamente le luci segnappasso....cioè in basso ai muri c'era delle lucine che... una luce soffusa praticamente, lungo il camminamento, giro giro... queste lucine che sono abbastanza soffuse, sono arancioni mi pare, una luce abbastanza..."**, mentre il terrapieno **"in quel punto lì dove si era noi niente illuminazione....che mi ricordo io era buio....Se va abbastanza vicino al parapetto si vede le lampade segna... insomma quelle lampade giro giro, ma più lontano si va più nel mezzo al prato secondo me non si vedono nemmeno quelle luci lì. Cioè poi c'è anche un fattore ottico che non si vede... il parapetto è a livello del prato, circa, sicché non...La luce si vede solamente abbastanza vicino secondo me.... c'erano dei fari che illuminano forse il Forte, però non che... in quella zona lì era buio.... la zona lì dove era cascato lui non ci si vedeva niente. Noi abbiamo messo un treppiedi con tre paletti per vedere di sotto."**; e ancora il teste, chiesto di ricordare se vi fosse della vegetazione che in qualche modo contornava i parapetti, che veniva da sotto la cannoniera, ha riferito **"Sì, c'è dei cespuglietti, però non vegetazione alta, dei cespugli attaccati al muro...bassa, abbastanza a livello di parapetto, no alta.... guardando oltre... si rivede i prati...a una quindicina di metri, venti metri."**, un altro terrapieno **"illuminato forse di rimbalzo dalla luce di Forte Belvedere..."** (cfr verbale pag 65 e ss)

- Pierpaolo **Paris** ha dal canto suo riferito, per quel che concerneva la luminosità "*Beh il luogo comunque era frequentato da parecchie persone, quindi anche in quella zona qualcuno c'era, ma sagome principalmente, non si distingueva bene niente. Perché non era illuminata quella zona.... se c'era qualche luce debole, molto debole, che si vedeva dall'ingresso e oltre il niente, erano quelle provenienti dalla luna.... davanti a me....non era illuminato proprio.....diciamo che non andavo a sbattere da nessuna parte, quindi capivo che stavo camminando bene, ma vedere era una parola grossa.....non ho visto nessuna luce in quel momento, neanche nei camminamenti. Cioè non si vedeva dove, non vedevo dove mettevo i piedi. ...quei cartelli c'erano, ma non li ho visti quella sera, li ho visti in seguito, in un sopralluogo di giorno, e stavano ad altezza, diciamo ad altezza ginocchio*" (cfr. verbale, pag. 4 e ss)

- Giorgio **Sadolfo** (le cui dichiarazioni sono state ampiamente riportate in precedenza, motivo per cui in questa sede è sufficiente riportarne la sintesi), pur ricordando il faro che illuminava la facciata della Palazzina, ha dichiarato di non avere notato nessuna luce che illuminava il camminamento (cfr verbale pag. 28) e ha definito la zona in cui si erano venuti a trovare "*completamente buia certo*" tanto da avere cercato per un attimo, per capire dove fosse finito il suo amico, di scavalcare anche lui il muretto che delimitava la cannoniera;

- Claudia **Sgrò** ha riferito che la zona in cui era successo il fatto era illuminata (cfr verbale pag. 125), anche se non è stata in grado di riferire se di sotto, nella cannoniera, vi fosse della luce, e neppure se vi fossero delle persone che, dopo la caduta, avessero usato accendini, o torcie, per fare luce in basso;

- Simone **Bagnoli**, incaricato di curare la manutenzione delle luci del Forte, rispondendo alle domande postegli ha riferito di essere a conoscenza del punto in cui si era verificato l'incidente, e che "*sopra era sufficiente, come illuminazione, sotto non c'era illuminazione*", pur non chiarendo poi le condizioni esatte, di tempo, di luce, in cui aveva potuto, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare come sufficiente detta illuminazione (cfr verbale pag. 146);

- Sebastiano **Bruni**, gestore del bar, ha riferito che la luce nella zona della caduta "*era sufficiente*", poi dilungandosi sul fatto che da quella parte c'era un faro potente che sparava sulla palazzina, e che una volta che superavi il problema dell'abbagliamento da questo faro si vedeva bene, esso illuminava il muretto che delimitava la cannoniera; inoltre egli ha precisato che secondo lui i ragazzi non potevano non sapere che c'era la cannoniera, visto che c'erano stati di giorno, al Forte, e dopo avere preso dei panini, erano andati a mangiarli proprio da quella parte; (cfr verbale, pag. 164 e ss),

- Massimo **Ferrini** dal canto suo ha riferito che si vedeva, che certo non si poteva distinguere se uno avesse i baffi o un neo, ma vedere si vedeva visto che c'erano le luci dei camminamenti e del faro centrale


- Francesco **Forasassi**, in servizio presso l'Unità operativa della Polizia municipale e intervenuto subito dopo il fatto, ha riferito da parte sua che quella sera aveva "*...camminato anche sui terrapieni.... io diciamo lo conosco bene, so che diciamo quando salgo sul terrapieno c'è il prato e cammino tranquillo ecco diciamo, perché lo conosco bene, mi ci muovo con un certo agio....Il*

camminamento è bene illuminato, il resto obiettivamente ci camminavo con attenzione, ecco non mi ci sarei messo a correre tanto per dare un esempio. Non sarei stato sicuro ecco a mettermi a correre... Quando ci si avvicina in fondo al terrapieno, diciamo il terrapieno ha un po' un profilo a schiena d'asino, per cui se uno sta nella parte centrale del terrapieno, non vede, non vede bene la zona del camminamento della guardia, quando ci si avvicina alla fine del terrapieno dove c'è il prato, si vede il camminamento della guardia illuminato....diciamo che a quattro o cinque metri si incomincia a vedere la luce....dalla parte della palazzina del Forte dove non c'è illuminazione, cioè dalla parte della palazzina il lato interno, non si vede dove finisce il terrapieno, per cui se mi fossi messo a correre in direzione della palazzina, in direzione opposta al bastione, molto probabilmente sarei cascato di sotto dal terrapieno, non è che sia un gran volo, però insomma cascare da un metro di altezza. Però sul lato del camminamento della guardia ho visto, cioè ho camminato sicuro verso il vigile del fuoco che era fermo sul parapetto." Cfr verbale pag. 251 e ss)

- Marco Mascagni, incaricato alla vigilanza, ha riferito che *"Il prato è illuminato dalle luci per aria o del camminamento d'intorno... il prato...era illuminato dalle luci per aria, dalle luci insomma e dai camminamenti; i camminamenti erano tutti illuminati."*; continuando peraltro il teste, preso dalla foga, ha poi riferito circostanze del tutto inedite, peraltro smentite dai rilievi effettuati dalla Pg intervenuta sul luogo, e cioè che anche la cannoniera sarebbe stata illuminata, in fondo, con un faro : *"Sì, era illuminato; c'era l'illuminazione dei camminamenti, c'è l'illuminazione sotto dei fari dietro il muretto e quello della facciata grossa del palazzo...No no, tutto buio non era....Sì, ci sono le luci. C'era... Come fo a spiegarglielo... E' caduto qui sotto, qui ci sono delle luci - insomma, per intendersi....sì, dentro il buco dove è cascato il ragazzo qui ci sono delle luci."* (cfr verbale pag. 83 e ss);

- Carlo Sanna, anch'egli impiegato nella vigilanza presso il Forte, alla domanda postagli dal Pm sul tipo di illuminazione che c'era ha in maniera decisa, anche se non pertinente alla richiesta fattagli, riferito : *"No, l'illuminazione c'era. Era un faretto...nel camminamento con la luce, sotto...C'erano sia i faretti nel camminamento sia il faretto che era spostato diciamo... che era messo lì diciamo, montato lì sul muro che dava la luce...Il camminamento sotto c'ha le luci per conto suo, in più c'era questa luce. Era quella palina che era attaccata al muro....illuminava tutto quanto"* anche il prato *"Era una luce abbastanza potente....Di qualche centimetro era... Cioè c'era, si vedeva bene....illuminava praticamente tutto.... all'interno no perché qui sotto è vuoto e era spento lì, però qui nei camminatoi c'erano queste lucette qui e dietro mi ricordo a questo muro c'era questo coso qui."* (cfr verbale, pag. 96 e ss)

Quelle riportate in precedenza sono, in estrema sintesi, le dichiarazioni più rilevanti in punto di condizione di luminosità della zona in cui avvenne il fatto. Se tralasciamo per un momento le affermazioni rese dagli addetti alla vigilanza, Mascagni, Sanna, Ferrini, sulle quali peraltro avremo modo di tornare, e prendiamo solo quelle di coloro i quali ebbero ad intervenire per motivi di ufficio, e cioè i tre vigili del fuoco, i due poliziotti, il vigile urbano, abbiamo un ventaglio di espressioni assai interessanti, che partono dal **"completamente buio"** per arrivare al **"moderatamente illuminato"**, passando attraverso il **"molto buio"**, e la **"buona dose di penombra"**.

 28

Espressioni che tendono tutte a descrivere la sensazione avuta da coloro che si erano venuti a trovare sul luogo nell'immediatezza dei fatti, e che avevano dovuto scontrarsi subito con la questione della luminosità, perché dovevano capire dove fosse finita la vittima, perché dovevano con i fari a loro disposizione puntare la zona in cui era caduto perché altri potessero raggiungerlo, perché dovevano illuminare l'area circostante e consentire ai mezzi di soccorso di arrivare, perché dovevano fare le fotografie e i rilievi e consegnare un'immagine adeguata della zona della tragedia ai futuri inquirenti.

Espressioni che sono state usate da persone che sono estranee, indifferenti rispetto alla tragedia, e che svolgono una professione che le rende maggiormente attendibili nel momento in cui descrivono lo stato dei luoghi. Espressioni chiare, seppur tutte leggermente diverse le une dalle altre (perché i testi riferiscono percezioni personali, e non fatti, e perché tanto fanno in ragione delle capacità di un organo, la vista, che non è uguale per tutti, di modo che c'è chi vede meglio e chi peggio, chi ha gli occhiali e chi non li ha e magari li dovrebbe portare, vi sono persone che vedono al buio meglio di altre, e così via).

Espressioni grazie alle quali si può dare per assodato, sulla base delle luci esistenti ed accese la sera dei fatti (plafoniere dei camminamenti e faro che, posto su una palina alta cinque metri, illuminava la facciata della Palazzina), che :

- le luci dei camminamenti illuminavano questi ultimi, ed in particolare i due muretti che lo delimitavano;
- allontanandosi di alcuni metri dai camminamenti verso la palazzina, grazie anche alla conformazione del terrapieno, a schiena d'asino, dette luci non si vedevano più;
- ponendosi al centro del prato, con le spalle alla Palazzina, e guardando in avanti, verso la cannoniera e oltre, si aveva modo di percepire un'alternanza di più o meno buio, o penombra, sul prato, poi di luce in concomitanza del camminamento (a meno di non trovarsi ad una distanza tale da non riuscire a vedere quelle luci, giacché in tale caso la sensazione era di penombra complessiva), poi di buio totale in concomitanza della cannoniera, poi ancora di penombra per la parte successiva, quella posta oltre la cannoniera, in cui si riusciva a intravedere, in lontananza, il bagliore del camminamento e un prato;
- nel punto di incontro tra la luce dei camminamenti ed il buio della cannoniera fuoriuscivano dalla parte posteriore del muretto degli arbusti, della vegetazione che era alta poco più del muretto stesso.

Questa è l'immagine che i testi, per lo meno quelli indifferenti, ci consegnano della zona della tragedia. Un'immagine che non è di buio totale, ma di penombra, di poca luce, di quasi buio, in un'alternanza che tende a sfumare gli uni e gli altri in una sostanziale uniformità che viene tragicamente convalidata, agli occhi dello spettatore ignaro, dalla vegetazione che fuoriesce dal muretto della cannoniera, che contribuisce a dare l'idea che, a vista d'occhio, vi siano tutti terrapieni erbosi, e che essi non vengano interrotti da un'apertura, da un buco profondo oltre otto metri, che invece vi era. Una convinzione, quella della uniformità del terreno, che trova una

ulteriore conferma nella presenza, oltre la cannoniera, di un ulteriore terrapieno, visibile nella penombra, che fornisce anch'esso, per uno strano effetto ottico, l'idea della continuità.

Per arrivare a queste conclusioni si è dato risalto alle dichiarazioni rese dai testi qualificati. Perché maggiormente attendibili, certo, perché abituati, per professione, a cercare di distinguere le impressioni personali, e le suggestioni, dai fatti. E difatti due di loro, Scalella e Forasassi, hanno espressamente voluto sottolineare come quello che andavano riferendo in dibattimento, in punto di visibilità, poteva essere stato influenzato dalla conoscenza pregressa del Forte Belvedere.

Ed è proprio questo ulteriore profilo che si intende mettere in evidenza. Altro è difatti muoversi in un ambiente noto, familiare, le cui insidie sono conosciute, motivo per cui si cammina sapendo cosa ci si potrà trovare avanti, e si è in grado di procedere aiutando la vista con il ricordo, altra è la condizione di chi non ha nessuna familiarità con quel luogo e con i suoi pericoli e le sue trappole.

Un considerazione, quest'ultima, che ci permette di spiegare anche le assai differenti versioni fornite dagli ulteriori testimoni escussi in aula, e che pure hanno riferito sulla luminosità della zona del Forte in cui avvenne la tragedia. Da una parte abbiamo i due giovani amici che addirittura non ricordavano l'esistenza delle luci nel camminamento, e parlano di buio, di impossibilità di vedere se non delle ombre. Dall'altra vi sono le persone che si trovavano pressoché tutti i giorni al Forte per lavoro, il personale del bar, della vigilanza, i tecnici delle luci, le persone dell'Associazione. Da questi testimoni viene invece un'indicazione di luminosità adeguata, sufficiente, in alcuni casi addirittura forte, e che consentiva comunque di vedere. L'unico punto in cui le dichiarazioni sono sovrapponibili ha riguardo alla cannoniera che tutti, se si eccettua Mascagni che sulla questione deve essersi quanto meno confuso, riferiscono essere stata completamente al buio.

Qualcuno dice il falso? Chi scrive ritiene di no, nel senso che è possibile che qualcuno possa avere esagerato un po' cercando di accreditare una certa tesi anziché l'altra, ma è ragionevole pensare che tutti abbiano sostanzialmente detto la loro verità.

La spiegazione della differenza è difatti presto detta : mentre i primi, i due giovani romani, tanto quanto Luca, non avevano alcuna conoscenza pregressa del Forte, vi erano stati un po' nel pomeriggio, fermandosi nella zona del bar e spingendosi fino al grande divano che guardava Firenze e che è situato da tutt'altra parte rispetto alla cannoniera, i secondi lo conoscevano a menadito, alcuni di loro addirittura erano pagati per girarlo continuamente, di giorno e di notte.

Questi ultimi, quindi, non solo sapevano dell'esistenza della cannoniera, e di uno sperone del forte che si spingeva a circondarlo dalla parte opposta rispetto alla palazzina, ma avevano familiarità con quel luogo in orario notturno, motivo per cui, come un cieco che pur non vedendo cammina sicuro in una strada a lui nota, e si ferma davanti al pericolo nonostante che non lo percepisca con gli occhi, essi camminavano senza paura, e senza correre grandi rischi, vedendo bene anche ciò che per altri si vedeva poco, o male. E' quindi comprensibile che essi, testimoniando, non abbiano potuto comunicare quella sensazione di timore, quell'atteggiamento di cautela nei movimenti che invece emerge prepotente dalle dichiarazioni rese dal vigile Forasassi che, pure, ha riferito di conoscerlo bene, il Forte (certo non quanto chi ci lavorava da un paio di mesi, per otto ore e più ogni giorno, con la luce tanto quanto con il buio).

Ed è quindi ovvio che i secondi neppure facciano cenno a quella particolarità del luogo, l'alternanza in prospettiva di penombra e terrapieno fatto a prato, poi luce dal basso, quindi buio, e a seguire ancora prato in penombra, in lontananza, che a ben vedere costituisce l'insidia più grande, la più micidiale, quella che fatalmente appare essere alla base dell'azione posta in essere da Luca Raso che, diversamente, sarebbe inspiegabile.

Perché Luca Raso andò verso la morte senza tentennamenti, non rallentando la sua corsetta verso il muretto, senza urlare, segno che non aveva dubbi sul fatto che, oltrepassato il camminamento, era certo di doversi trovare su un prato che, difatti, intravedeva e riconosceva in lontananza.

E a rafforzare questa sua ferma convinzione si doveva essere aggiunte pure le erbacce che fuoriuscivano dal muro di recinzione della cannoniera, arbusti bassi, poco più alti del muro, proprio a dare un'immagine di erba, tale e quale a quella che copriva il terrapieno da cui egli proveniva. Non solo, giacché il fatto che gli argini di contenimento dei terrapieni fossero ad una altezza quasi identica rispetto ai muretti che formavano il parapetto della polveriera (rispettivamente 82 e 92 cm), ed inoltre confezionati in materiale analogo e all'aspetto identico, doveva avere aumentato nel giovane la convinzione di avere davanti a sé un altro terrapieno, e non il vuoto.

Se Luca non fosse stato ingannato da quell'effetto ottico, indotto dalla penombra e dalla particolare situazione dei luoghi, dalla struttura del Forte, un effetto ottico che lo portò a credere di avere davanti a sé un terreno uniforme, un altro terrapieno, e si fosse trovato invece nella totale oscurità, è ragionevole pensare che non avrebbe mai fatto il salto nel vuoto che invece fece.

E' difatti ragionevole credere che il buio totale gli avrebbe consigliato prudenza, lo avrebbe fatto muovere a tentoni. La penombra, e la totale inconsapevolezza di un buco profondo oltre otto metri celato dall'immagine di un rassicurante prato verde condusse invece i suoi passi verso la morte.

La luminosità misurata dai tecnici

Il processo ha fornito dei dati di conoscenza ulteriori, rispetto a quelli acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Vedremo che tali dati rappresentano la conferma della bontà della lettura data alle testimonianze rese, e anzi rafforzano la convinzione che nella zona del Forte che fu teatro della vicenda vi fosse una penombra che era assai vicina al quasi buio, e che tale scarsa "luminosità", unitamente alla particolare conformazione del bastione, con la presenza di un terrapieno che portava la persona quasi alla stessa altezza del parapetto, fu all'origine della tragedia.

Già in precedenza si è rammentato come in occasione della morte di Luca Raso non vennero coinvolti i tecnici della Asl, che sono invece intervenuti dopo la morte di Veronica Locatelli, la giovane donna finita all'interno della cannoniera dopo essere caduta, approssimativamente dallo stesso punto del Forte da cui era caduto Luca, nel luglio del 2008.

In udienza sono stati escussi i tre tecnici incaricati di quelle indagini visto che, per portare a termine il compito a loro affidato, essi avevano visionato anche gli atti relativi ai fatti del 2006. Dal loro esame, ed in particolare da quello dell'ingegner David Pieralli (cfr verbale, pag. 100 e ss) si è

appreso che all'epoca del loro intervento la situazione era sostanzialmente identica a quella riscontrata nel settembre del 2006. Nonostante la morte di Luca Raso nulla era stato quindi modificato, né nelle strutture, né nelle luci : *"nella zona della cannoniera era tutto... è la struttura diciamo originaria, o comunque insomma non ha subito variazioni"* .

Il teste Pieralli ha in particolare testimoniato degli accertamenti effettuati in orario diurno, per accertare l'altezza di terrapieno e parapetti e per misurare il camminamento nel punto di probabile caduta : *"...come altezza del parapetto era al di sotto di quella ammessa nei luoghi di lavoro. La cosa è aggravata anche dal fatto che esistono questi terrapieni, dove normalmente camminano tutti, che in quel punto il terrapieno è praticamente alla stessa altezza del parapetto esterno, e oltretutto il camminamento perimetrale in quel punto ha una piccola strozzatura, diciamo si arriva a una strozzatura di circa un metro, e quindi una persona adulta con un passo riesce tranquillamente dal terrapieno a camminare sopra il parapetto"* (cfr. verbale pag. 105).

Ha riferito inoltre del fatto che lui e i suoi colleghi erano *"tornati poi di notte a fare dei rilievi illuminotecnici, precisamente... il 4 di febbraio del 2009... una notte serena... Abbiamo fatto due sessioni di rilievi individuando vari punti, quasi tutti concentrati in quella zona ovviamente perché era la zona interessata dall'evento, e nel primo rilievo abbiamo tenuto entrambi gli impianti di illuminazione accesi..."* (pag. 105)

E' in atti, acquisita al verbale dell'udienza del 9 luglio, la relazione di accertamenti e rilievi effettuata dai tecnici della Asl utilizzando strumentazione *pienamente compatibile con le norme tecniche attuali e seguendo delle norme tecniche su come condurre le misure* (cfr verbale, pag. 115), relazione che ha in allegato la planimetria 2 che mostra i 18 punti in cui sono state effettuate le misurazioni, ed in particolare il punto 8 che è quello che è stato dai tecnici individuato come presumibile punto di caduta di Raso (approssimativamente corrispondente, metro più metro meno, a quello che è stato individuato da Giorgio Sadolfo in aula). Da notare che dal contenuto di tale relazione, e da quanto confermato in udienza, emerge che i tecnici hanno effettuato due diverse rilevazioni, una con tutte le luci accese (che abbiamo visto essere la situazione verificatasi in occasione della morte di Luca) e una con le sole luci dei camminamenti accese (che invece risulterebbe essere la condizione venutasi a creare quando morì Veronica). Il risultato delle prime misurazioni è stato riassunto in udienza dal teste :

"...abbiamo aspettato ovviamente che gli apparecchi di illuminazione andassero a regime, abbiamo fatto i nostri rilievi e abbiamo potuto constatare che i livelli di illuminamento erano molto bassi, cioè praticamente l'illuminazione era scarsissima; per rendere l'idea: un'illuminazione minima ammissibile da qualsiasi norma tecnica di illuminotecnica sono 5 lux, proprio il minimo ammesso, e qui siamo a livello in alcuni punti di 0,5, 0,2, 0,3, cioè siamo in un ordine di grandezza al di sotto. ...Abbiamo individuato anche un punto dove si presume sia caduto Luca Raso, da quello che abbiamo appurato dagli atti che abbiamo esaminato, e abbiamo fatto i rilievi anche in quel punto. In quel punto abbiamo rilevato, con tutti e due gli impianti di illuminazione accesi, 0,3 lux, che è un livello bassissimo." (cfr. verbale pag. 107 e ss).

Da notare, con riferimento sempre a tale prima misurazione, che i valori riscontrati variano (cfr tabella posta a pag 2 del verbale di accertamenti e rilievi della Asl allegato al verbale di udienza



9.7.10) tra un minimo di 0,1 ad un massimo di 0,7, con una luminosità media dell'intera zona considerata (cfr per il posizionamento dei punti la planimetria redatta dall'organo di vigilanza, a pag 5 del citato verbale) stimabile intorno a 0,4 lux.

L'esito delle seconde misurazioni, quelle effettuate con il faro che illuminava la Palazzina spento, dimostra invece, per quanto occorrer possa nel presente dibattito, che il livello di illuminazione diminuiva sì ulteriormente, ma non di molto, visto ad esempio che nel punto presumibile di caduta di Luca si passava da 0,3 lux a 0,1 lux "*...quindi praticamente è un'illuminazione pressoché assente. Praticamente non si vede nulla. Anzi, dirò di più, da un punto di vista di percezione visiva, almeno quella che abbiamo avuto noi andando in quel luogo, è stata che provenendo dalla palazzina centrale e andando verso la cannoniera, l'illuminazione che viene emessa dai camminamenti in pratica dà un effetto diciamo fuorviante perché può sembrare il rientro della cannoniera quasi un altro terrapieno e quindi una persona che proviene dalla palazzina può fare un passo e salire sul parapetto convinto che magari sia un altro terrapieno.*" (cfr. verbale pag. 109).

Si parla quindi di un livello di luminosità che è oggettivamente bassissimo, giacché siamo sempre al di sotto dell'unità, motivo per cui anche un profano è in grado di apprezzare che dei valori dell'entità di 0,1, 0,2, o 0,3 lux sono modestissimi. Vedremo in seguito come i tecnici per esprimere le loro valutazioni abbiano fatto riferimento ai valori minimi stabiliti dalla legge per spazi analoghi a quelli considerati, e quindi ai luoghi di lavoro, pari a 5 lux, o per le strade pedonabili e ciclabili, che è pari a 7,5 lux, e quindi addirittura più alto rispetto ai luoghi di lavoro. Sta di fatto che nell'uno come nell'altro caso il valore è incomparabilmente superiore rispetto a quanto è stato in concreto riscontrato nella zona di caduta del Forte Belvedere.

I risultati a cui sono pervenuti i tecnici della prevenzione, ed in particolare l'ingegner Pieralli, sono quindi esattamente quelli a cui eravamo pervenuti sulla base delle testimonianze rese, e cioè che vi era una illuminazione scarsa, di fatto assai insidiosa, e tale da ingenerare la convinzione in chi proveniva da una certa parte che davanti a lui vi era un unico terrapieno separato solo da dei camminamenti. E difatti nella loro relazione scritta i tecnici della prevenzione, facendo riferimento al punto probabile di caduta di Veronica, lontano uno o due metri rispetto a quello di Luca, scrivono: "*Percezione visiva: provenendo dalla postazione n. 15 e procedendo a piedi verso la postazione n. 7 ...non si riesce a percepire con chiarezza che il rientro formato dalle mura in quel punto del Forte Belvedere presenta un pericolo di caduta dall'alto: sembra quasi che detto rientro sia un terrapieno erboso analogo a quello su cui si sta camminando. Tutto ciò è dovuto ad un effetto ottico dato dalla scarsissima illuminazione della zona in questione combinato con la presenza degli apparecchi che illuminano dal basso i camminamenti. Neanche il cartello collocato sul bastione risulta visibile in queste condizioni.*"

In quella situazione di visibilità, così ben descritta dai tecnici della prevenzione, certo non potevano servire a molto gli unici **avvisi di pericolo** presenti nella zona, i cartelli apposti sui muretti. E difatti a proposito dell'utilità e della visibilità del cartello di pericolo apposto sul muro dal quale ebbe a cadere Luca Raso (cfr foto n. 2 della scientifica, sul lato destro), riferisce il teste: "*Noi abbiamo fatto anche un rilievo in corrispondenza del cartello con tutto l'impianto acceso e è la misura numero 9: è venuto 0,7 lux, quindi siamo a livelli bassissimi; un po' più alti rispetto agli altri,*

perchè la misura è stata fatta mettendo la sonda in verticale, - il cartello è verticale, bisogna quando si fa la misura mettere la sonda in verticale -, però siamo a livelli molto bassi, quindi al buio non era visibile. E comunque era collocato in basso, non era su un palo a un'altezza che da chi proveniva dal manto erboso poteva essere vista direttamente all'altezza degli occhi, bisognava abbassare lo sguardo in basso, e non era del tipo conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. I cartelli ci sono delle norme che appunto danno dei formati standard ai quali devono rispondere; quello, non so per quale motivo, era un cartello che diceva semplicemente di non sporgersi dai bastioni, in due lingue, in italiano ed in inglese, ed era applicato sul muro del parapetto però in basso rispetto al terrapieno dove c'è il manto erboso. Quindi non era visibile in pratica..." (cfr verbale, pag. 125)

A fronte delle misurazioni effettuate dai tecnici della Asl sono in atti le rilevazioni effettuate dal perito industriale Ulderigo Frusi, e cioè colui che era stato, tra le altre cose, incaricato dall'Associazione Puccini di progettare l'allestimento e di predisporre la documentazione tecnica necessaria ai fini della realizzazione delle manifestazioni autorizzate presso il Forte di Belvedere nell'estate del 2006. Dette misurazioni sarebbero state effettuate in data 4 settembre 2006. Nella nota di accompagnamento sottoscritta dal Frusi (oggi imputato, unitamente all'allora assessore alla Cultura del comune di Firenze, Simone Siliani, e al Direttore della Direzione Cultura del Comune, nonché datore di lavoro in virtù dell'ordinanza sindacale del marzo 2005, Giuseppe Gherpelli; cfr a tale proposito l'avviso di fine indagini a suo tempo redatto nei loro confronti, e prodotto all'udienza del 22.10.10) si legge in particolare che Frusi avrebbe proceduto, dopo l'incidente del 2 settembre, ad effettuare una verifica illuminotecnica, eseguita con strumentazione elettronica, non si sa poi quale, che avrebbe mostrato un livello di illuminamento sufficiente e conforme alle prescrizioni di progetto ed alla legislazione vigente. I dati riportati in detta verifica sono assai significativi, giacché si passa dagli 84 ai 95 lux, con un illuminamento medio quantificato in 89 lux.

Va altresì detto che alla nota citata vi è un ulteriore allegato, costituito dalla verifica illuminotecnica effettuata questa volta in data 21 febbraio 2007, un documento all'apparenza quasi identico a quello del settembre, senza indicazione dello strumento usato nè dei punti esatti di rilevazione, ma con dati di luminosità sensibilmente inferiori al precedente (lux tra 46 e 56, con un illuminamento medio di 50 lux) anche se essi non sono comunque neppure lontanamente comparabili, per eccesso, con i risultati dei tecnici della Asl. Tanto è vero che, a proposito di quei valori, il Pieralli ha commentato in aula, rispondendo alle domande del Pm : ***"c'era una misurazione fatta mi sembra dal perito industriale Frusi, che risaliva a qualche anno prima, - ora non ricordo se risaliva a prima o dopo l'incidente di Luca Raso -, che mi ricordo dava valori molto alti; non so se nelle condizioni in cui aveva fatto le misure lui era diversa la situazione, io non lo so, o che strumento ha utilizzato, ma non erano assolutamente comparabili con le nostre; lì si parlava addirittura in alcuni casi di 50 lux, cosa che non mi sembra assolutamente possibile. Poi, se in quell'occasione erano stati messi altri apparecchi di illuminazione, allora il discorso cambia, ma non era assolutamente comparabile con la nostra quella relazione."*** (cfr verbale, pag. 114 e ss)

E ancora ha osservato il teste : ***"...Era però un rilievo dove non si capiva bene prima di tutto i punti di misura quali erano, perchè non c'era una planimetria allegata, si davano dei valori misurati da quello che era stato... in una paginetta unica c'era scritto "i valori misurati sono" e***

ricordo valori molto alti - ora non ce l'ho sottomano comunque dovrebbe essere agli atti. Però, solitamente, se uno fa un rilievo di questo tipo, almeno indicare sulla planimetria il punto di misura mi sembra il minimo, la strumentazione utilizzata e il punto di misura in modo che la cosa sia ripetibile, altrimenti diventa un atto non ripetibile perché non si sa né in che punto è stata fatta né con che strumentazione né a che ora, quindi insomma diventa quasi una cosa inutile in quel caso." (cfr verbale, pag. 121 e ss).

I rilievi fatti dal perito industriale Frusi non sono quindi, a differenza di quelli della Asl, controllabili e verificabili; essi inoltre non forniscono alcuna certezza in ordine alla correttezza delle misurazioni effettuate; infine sono in radicale contraddizione con i dati di conoscenza acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Il processo ha peraltro consentito di acquisire ulteriori dati tecnici, che sono quelli offerti dai due **consulenti nominati dalla difesa dell'imputato**, il Dr. Zoffoli, che ha in concreto eseguito le misurazioni, e l'ingegner Faggiotto, che in aula ha commentato i valori determinati dal primo, e ha inoltre fornito una lettura delle norme che sarebbero applicabili nel caso di specie.

Con riferimento al Dr. Faggiotto è emerso in particolare che il consulente, per individuare la normativa applicabile, ha fatto riferimento al **Decreto 19 agosto 1996** che regola tutta l'attività nel mondo del pubblico spettacolo e dell'intrattenimento. In particolare egli ha precisato che in detto Decreto :

"...è presente anche la parte che riguarda l'illuminazione. Allora, essendo un decreto che riguarda nella sua globalità il pubblico spettacolo tra i luoghi da esaminare ci sono anche i locali, sale cinematografiche, teatri e altri locali particolari, per cui il decreto nella parte illuminazione dà dei valori che non riguardano l'illuminazione permanente, perché questo non potrebbe essere fattibile stante la diversità dei luoghi che vengono normati dal decreto, ma dà un valore di quella che è l'illuminazione di sicurezza in emergenza e questi valori vengono definiti sulle vie di esodo, sui percorsi da esodo in 5 lux, e negli altri luoghi in 2 lux. Quindi questo a mio giudizio è l'unico decreto di riferimento e quindi i valori da verificare in una fase di verifica illuminotecnica sono questi."

Il consulente, quindi, ha ritenuto l'applicabilità della normativa in materia di pubblico spettacolo, e ha indicato in 2 lux la luminosità minima da rispettare, presumibilmente in ragione del fatto che la convenzione tra comune ed Associazione aveva ad oggetto per l'appunto anche degli spettacoli; egli non ha peraltro ritenuto di dovere tener conto dell'ampiezza dell'area data in gestione, e dei diversi usi che di essa si poteva e doveva fare; inoltre del fatto che la tragedia era avvenuta in una zona assai lontana dal luogo in cui si tenevano normalmente gli spettacoli; infine del fatto che la sera del 2 settembre 2006 al Forte non era in corso alcuno spettacolo, e le uniche attività che venivano svolte erano quelle dei gestori del bar, delle persone incaricate della vigilanza, e degli appartenenti all'Associazione Puccini che sorvegliavano sulla vigilanza affinché tutto si svolgesse senza problemi.

Per il resto, nel merito specifico dei rilievi illuminotecnici, il Faggiotto si è riportato ai rilievi fatti dal suo collega, precisando peraltro :



- come aveva proceduto ad individuare i punti in cui effettuare i rilievi, e cioè *"i miei valori li ho dati nella maniera che ho spiegato: parapetto, muretto, camminamento, bordo del terrapieno. Questo è quello che vi ho fatto io."* (cfr verbale, pag. 34);

- che a differenza della Asl, per effettuare le misurazioni lui aveva individuato una **griglia** al cui interno aveva poi individuato i punti, quelli sopra citati, in cui effettuare le misure, ma che tra tali punti non aveva ritenuto di dovere ricomprendere il vuoto, nonostante che quest'ultimo rientrasse tra le zone che la vittima aveva "occupato" per ultime, allorchè era volato giù, nella cannoniera;

- che neppure aveva ritenuto di dovere tener conto del fatto che il giovane proveniva dalla zona del prato, e quindi da una parte più buia rispetto a quella dei camminamenti;

- che neppure aveva preso in considerazione il fenomeno dell'**abbagliamento** che poteva avere riguardato Luca il quale, provenendo da una zona scarsamente illuminata (lui stesso ha detto che c'erano 0,50 lux, e quindi si vedevano le sagome delle persone, e non di più; cfr verbale, pag. 34), si era venuto a trovare nella zona *"parapetto, muretto, camminamento, bordo del terrapieno"* e quindi anche della plafoniera, che era ivi collocata, in cui vi era una illuminazione di oltre 20 lux.

Assai interessante è stato poi l'esame del consulente Zoffoli. Egli in particolare, ha innanzitutto chiarito come aveva ritenuto di dovere procedere alle sue misurazioni :

"quando mi è stato chiesto di un rilievo di illuminamento in un'area, il mio primo problema era trovare un metodo di misura, nel senso che non potevo inventarmelo, quindi di cui io fossi a conoscenza c'erano due norme. Una riguarda l'illuminamento stradale e l'altra i luoghi di lavoro. Secondo me quella sulla illuminazione stradale non era pertinente perché comunque i punti di misura erano riferiti all'interasse tra un palo di illuminazione e un altro palo di illuminazione, alla larghezza della carreggiata e quindi non avevo nessun riferimento in quel luogo. Quindi ho scelto di utilizzare la norma sull'illuminazione in luoghi di lavoro all'aperto, in cui dà una indicazione su come deve essere fatta la griglia e quanto grande deve essere" (cfr verbale, pag. 41 e ss).

Da notare, quindi, come il riferimento sia, tanto quanto avevano fatto i tecnici della Asl, alla luminosità prevista per i luoghi di lavoro e per l'illuminazione stradale.

Quale sia l'ampiezza dell'area che era stata in concreto ricompresa nella griglia lo sappiamo, perché ce l'aveva già indicata il consulente Faggiotto : *"parapetto, muretto, camminamento, bordo del terrapieno"*. Un'area che il Dr. Zoffoli ha dichiarato essere *"stata concordata con l'ingegner Faggiotto, nel senso che preso in esame più o meno quale era la situazione che è avvenuta, abbiamo deciso di prendere un'area più ristretta, di prendere un'area che fosse di interesse per l'accaduto"* (cfr verbale a pag. 49); un'area nella quale non è comunque stata ricompresa una porzione di vuoto, che pure doveva essere rientrata nella visuale ideale della vittima, ed al cui interno il valore *"massimo di illuminamento rilevato sono 74,21 lux di fronte al faretto"* (cfr verbale pag. 43).

E interessante in via preliminare osservare come il consulente non smentisca né critichi i valori riscontrati dalla Asl, giacchè anzi in udienza egli ha osservato :

 36

"Io ho fatto un piccolo confronto dei punti, rispetto a quei 18 punti, i punti che erano in corrispondenza delle mie misure i valori tornano, nel senso che magari uno 0,45, uno 0,5, uno 0,6 o uno 0,7, però considerando che i rilievi sono stati fatti in due serate diverse, che gli strumenti sono diversi anche se tarati tra l'altro dallo stesso fornitore, però tornano abbastanza, sono sovrapponibili."


Il consulente ha però precisato quali sono le ragioni, a suo modo di vedere, di una così rilevante differenza tra i risultati a cui lui è pervenuto, rispetto a quelli della Asl, chiarendo che si è trattato di un **problema di metodo** :

"hanno fatto un lavoro diverso, secondo me. Loro hanno cercato di seguire probabilmente il percorso di una persona, io ho cercato di esaminare un'area. Questa è la differenza, fondamentalmente, nell'area di interesse c'era anche l'area del camminamento con i faretti che comunque della luce la producono, insomma fanno abbastanza luce dove ci stanno i faretti."

E allora, seguendo per un momento il metodo adottato dai consulenti, è interessante notare quanto è emerso dall'esame del Ct Zoffoli. Sollecitato dal Pm questi ha infatti chiarito che, volendo dare un valore medio alla zona del vuoto della cannoniera, si arriverebbe a 0,4 lux, a fronte di "un lux e mezzo sul bordo del muretto" e "0,5 lux" sul muretto opposto a quello della caduta (cfr verbale pag. 53), così confermando una situazione di omogeneità nella luminanza della zona, omogeneità che non fa che rafforzare la convinzione che nell'area interessata si produceva un effetto ottico che falsificava la realtà e che ciò poteva avere costituito una vera e propria insidia per il povero Luca Raso.

Ma vi è di più. I motivi per cui si ritiene di dovere fermamente dissentire dalla metodologia utilizzata dai consulenti nell'individuazione dell'area sulla base della quale calcolare la media, e così ricavare la luminosità applicabile al percorso fatto da Luca Raso, attengono ad un duplice ordine di motivi.

Motivi di dissenso che erano peraltro emersi già nel corso dell'esame fatto da questo giudice al Ct Zoffoli, e che possono in questa sede essere meglio sintetizzati e chiariti avendo presente la tabella posta a foglio 6 del Rapporto di Prova redatto e acquisito unitamente all'esito dell'esame dei consulenti, tabella che per comodità si riporta nella pagina successiva, in copia.



37

Motivi di dissenso che attengono in particolare ad un ritenuta :

1) errata individuazione in senso orizzontale della griglia di riferimento.

Chi scrive parte da un dato di fatto acquisito al processo. Luca Raso, secondo la testimonianza precisa e convincente resa in udienza da Giorgio Sadolfo, quando si alzò dal prato per raggiungere l'amico, si trovava in un punto che è stato approssimativamente indicato da quest'ultimo con una lettera "X" sullo schizzo planimetrico redatto dalla polizia scientifica (cfr planimetria a foglio 36 del faldone principale).

Si tratta di un punto posto al margine esterno del prato, e quindi sull'estrema sinistra, in basso, dell'area colorata in verde guardando la tabella in precedenza citata. E' da quel punto che Luca Raso si sarebbe mosso in direzione di Giorgio, ed è quel punto quindi che doveva essere preso quale centro intorno al quale immaginare che poteva avere spaziato, tanto a destra che a sinistra, la vista di Luca; è intorno a quel punto, e a nessun altro, che ci pare corretto ipotizzare quella che doveva essere stata la visuale della vittima nel momento in cui si mosse verso la cannoniera.


Se ora andiamo a guardare il lavoro consegnato dai consulenti per calcolare la media e poi ricavare la luminosità presunta dell'area, ci rendiamo conto che quel punto ipotetico, e testimonialmente ricostruito in aula, non è stato affatto posto al centro della griglia congegnata che, invece, è stata spostata di un metro o due verso destra.

Le ragioni di tale operazione ha provato a spiegarle in udienza il consulente (cfr verbale pag. 56 e ss). Sostanzialmente egli ha ritenuto di prendere quale limite sinistro della griglia il bordo del muretto semplicemente perché oltre quel punto non vi era più il vuoto, e di costruire la sezione sulla base di quello che egli si era immaginato essere stato il percorso di Raso, senza confrontarlo con le emergenze testimoniali.

E' peraltro palese come sia sufficiente spostare la griglia anche solo di un metro o due verso sinistra, così da riportarla al centro dell'area visuale ipotetica della vittima, prendendo come epicentro il punto "X" indicato da Sadolfo, per ricomprendere nella media alcuni valori che nel calcolo operato dal Ct stati invece esclusi (sono per l'esattezza quelli indicati nella zona grigia più scura dello schema, subito a sinistra della griglia, e in concreto i valori di 0,47 - 0,45 - 0,50); e per escludere invece da tale media gli ultimi dati considerati a destra nella solita griglia (esattamente 0,46, - 24,64 - 2,11 - 0,48), che sono sensibilmente superiori ai primi.

Non si intende in questa sede fare la nuova media tenendo conto dei valori da ultimo citati, sostituendoli con quelli errati. E' evidente infatti che il risultato cambierebbe sensibilmente, ed è stato lo stesso consulente ad ammetterlo (cfr verbale, pag. 54 e ss).

Ciò che preme sottolineare invece è la fallacità del metodo utilizzato, in particolare per l'approssimatività dei dati sui quali si costruisce una griglia, e si conferisce conseguentemente una patente di buona visibilità, e per il fatto che si costruisce una griglia molto, troppo piccola, assai più piccola di quanto non sia ampia la visuale di una qualsiasi persona, ed in cui quindi basta sbagliare di uno o due metri il punto ideale dal quale prendere le mosse per fare il calcolo per cambiare completamente il risultato finale.



38

2) errata individuazione in senso verticale della griglia di riferimento.

Ancora una volta si deve partire da un dato pacifico ed acquisito al processo.

Luca Raso non era seduto sul bordo del terrapieno, né era a poca distanza dallo stesso. Luca Raso si trovava sul prato, nel punto "X" approssimativamente indicato dal teste Sadolfo, e quindi di parecchi metri arretrato rispetto al camminamento e al bordo del terrapieno. Da quel punto si è mosso per andare verso la cannoniera.

Ebbene, se questo è vero, non è chiaro perché i consulenti abbiano pensato di ideare una griglia tutta concentrata sull'ultima porzione del suo percorso, e cioè sul camminamento e sui suoi bordi costituiti dal muretto prospiciente la cannoniera e dal muretto di contenimento del terrapieno.

In realtà la risposta è facile, e risiede nel fatto che se ci si sposta dal camminamento verso il centro del prato, la luminosità riscontrata è decisamente inferiore, e pari a circa 0,2, 0,3 lux, come ci dice la Asl, o anche a 0,39, 0,40, 0,54 lux, come ci dice lo stesso Zoffoli (*"la luminosità generale data dalla facciata è quella che produce gli 0,5 lux nell'ambiente medio"* verbale, pag. 54).

E' un dato, quest'ultimo, che si rileva anche ad occhio nudo, guardando la tabella redatta dai Ct e in precedenza riportata : se si immagina una ipotetica griglia che ricomprende, ad esempio, tutto il prato ivi disegnato, è evidente che la luminosità media, variando i valori tra un minimo di 0,39 ad un massimo di 0,62, sarà assai bassa, e inferiore o vicina a 0,50 lux).

E' palese quindi la ragione della scelta operata, ma non è condivisibile. Luca Raso ha cominciato il suo breve percorso nel momento in cui si è alzato e si è mosso verso l'amico. E' in quel brevissimo lasso di tempo che il ragazzo ha guardato davanti a se ed ha iniziato a camminare, e poi ad allungare il passo e a "corricchiare" verso Giorgio.

In quel momento egli aveva attorno a sé una luminosità assai bassa, una forte penombra, un quasi buio, come ci hanno riferito i testimoni. In quelle condizioni ha impostato il suo movimento, vedendo quel che poteva evidentemente vedere, e quindi avendo davanti quella situazione di apparente omogeneità di luce e di piano di calpestio che abbiamo in precedenza ampiamente descritto (non dimentichiamo, è il vigile Forasassi a dirlo meglio di altri, che dal punto presumibile in cui Luca si trovava non era visibile né il camminamento né la luce ivi collocata, perché posizionata in basso, nella parete opposta al muretto, e perché il prato ha una leggera pendenza a schiena d'asino).

Per capire quello che ha visto, o che poteva oggettivamente vedere Luca Raso si deve quindi necessariamente tenere conto di questo ultimo dato. E una griglia che ometta di tenere nella debita considerazione tale elemento è una griglia malfatta.

Quando la vittima si mosse dal presumibile punto "X" aveva quindi davanti a sé una luminosità media che era pari o 0,30 (Asl), 0,50 lux (Zoffoli). Via via che si avvicinò al punto di caduta detta luminosità ebbe peraltro ad aumentare, seppur in maniera assai ridotta.



Non vi è dubbio in particolare che egli venne a trovarsi nella zona antistante al camminamento, e che la oltrepassò.

Da tale ultima considerazione si vorrà dedurre che la scelta operata dai consulenti è stata corretta, perché essi hanno considerato una zona in cui la vittima, è innegabile, si venne a trovare, tanto è vero che fu l'ultima che egli percorse.

Ma non è così. Considerare solo tale ultima zona, e non anche la precedente, è difatti un procedimento ingiustificatamente riduttivo, e che non tiene tra l'altro conto di come si atteggia la vista davanti ad un cambiamento di luminosità repentino.

Riduttivo, perché non tiene conto del fatto che è ben possibile che Luca, che aveva già mentalmente impostato la sua direzione, e scelto il tragitto da compiere, possa non essere stato nella possibilità di modificarlo per un qualsiasi motivo, la distrazione di un attimo, il fatto che, certo di non trovare tranelli di quel genere sul percorso che aveva appena impostato guardando avanti a sé, e vedendo, o meglio credendo di vedere, anche in lontananza, un prato, e con lo sguardo ormai rivolto all'amico, non aveva prestato ulteriore attenzione al punto del terreno, in realtà il vuoto, sul quale pensava di andare ad atterrare.

Non adeguatamente in linea con la realtà sensoriale. Tutti sanno che passando da una condizione di minor luce ad una di maggior luminosità l'occhio ha bisogno di un certo tempo, anche piccolissimo, per adattarsi, e la vista per un breve periodo ne risulta ridotta. E' il fenomeno dell'**abbagliamento**, quello a cui alcuni testimoni hanno fatto riferimento, in particolare il vigile Forsassi e il teste qualificato Pieralli quando hanno descritto la non visibilità dal prato delle luci del camminamento, e di quel che accadeva nel momento in cui invece esse divenivano visibili all'occhio umano.

Problema dell'abbagliamento, e cioè di quella sensazione generata da valori eccessivi di luminanza presenti all'interno del campo visivo, ad esempio in concomitanza con una zona significativamente più luminosa del contesto, come può essere ad esempio una lampada o un faro nella notte, che comporta una riduzione delle prestazioni visive (acuità visiva, percezione del contrasto, velocità di percezione), che non ha potuto negare Zoffoli quanto ha precisato che esso era certamente presente, anche se era ridotto dall'esistenza del faro che illuminava la palazzina, e ha spiegato *"l'abbagliamento fondamentale è dato dal rapporto delle luminanze, tra la luminanza generale che percepisce l'occhio in tutto il suo campo visivo, rispetto alla luminanza di una sorgente in una certa direzione"* motivo per cui, al difensore che gli chiedeva se in quella situazione lui poteva escludere l'effetto abbagliamento il consulente, con apprezzabile sincerità ha risposto *"No, ho detto che viene ridotto dal faro"* (cfr verbale, pag. 45).

Abbagliamento che certamente contribuì ad impedire a Luca Raso di percepire anche solo l'esistenza di una discontinuità sul suo percorso che, all'apparenza, era fatto di prato, poi camminamento e poi ancora prato; una situazione di fatto che non gli permise di immaginare quel che oggettivamente non era facile pensare, e cioè che in uno dei punti panoramici e storici più famosi e più frequentati di Firenze vi potesse essere un'insidia tanto grave quanto perfettamente nascosta tra penombra, effetti ottici e arbusti incolti.



Un effetto abbagliamento che è stato abbondantemente descritto dal teste medico del lavoro Capacci che ha reso ampie ed esaurienti dichiarazioni sul punto (cfr verbale pag. 41) :

“Da un punto di vista fisiologico, perché tutto è relativo....deve considerare che **nel buio quasi completo la pupilla si dilata in maniera clamorosa...** mi riferisco non a quello che ho visto, ma a quello che abbiamo misurato: **0.1 lux, le assicuro che è buio quasi completo....uno percepisce le ombre e le forme e quindi riesce a muoversi se l'ambiente è sicuro. Ma se non è sicuro, se ci sono dislivelli, buche, ostacoli è molto difficile riuscire a muoversi in piena sicurezza....in queste condizioni l'occhio si adatta all'oscurità, non a livello dei gatti, purtroppo, ma insomma, si adatta, ha una certa adattabilità. E quindi anche luci relativamente basse ma abbastanza forti per il contrasto con il buio completo che c'è intorno possono abbagliare. In quel caso lì lei ha una luce bassa, supponiamo che questo è il parapetto, ha la luce in fondo, quella luce la vede bene, ma via via che viene alto gli si sfuma, diventa buio completo....a maggior ragione chi cammina sul prato, perché lo vede dall'alto, lo vede dall'alto, quindi a un certo punto vede la luce del camminamento e riesce appena a lambire il bordo del parapetto....” e quindi camminando “ *...verso il parapetto Lei vede illuminata la faccia interna del parapetto fino al bordo interno, dopodiché la superficie del parapetto che avrà una larghezza, io penso, di circa 30 centimetri, non so, 30, 35 centimetri, il bordo esterno già sfuma nel buio, per cui non ne vede il termine. Quindi può pensare che ci sia un terrapieno che continua. Questo intendo quando si parla di abbagliamento... abbagliamento è relativo alle condizioni...*”**

L'ispezione dei luoghi sollecitata dalla difesa ex art. 507 cpp e negata.

La difesa dell'imputato ha più volte sollecitato questo giudicante ad effettuare un'ispezione dei luoghi al fine di potere così apprezzare di persona la luminosità del luogo e la visibilità del pericolo costituito dalla cannoniera.

La richiesta è stata alla fine respinta ai sensi dell'art. 507 cpp non apparendo in particolare indispensabile ai fini del decidere il sopralluogo in orario notturno al Forte Belvedere.

Trattandosi di attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito potrebbe apparire superfluo tornare sul punto in questa sede. E pur tuttavia pare utile ribadire, seppur brevemente, le ragioni del diniego visto che si fondano su una premessa logica che è forse già emersa chiara nei paragrafi precedenti, e che pur tuttavia è opportuno rimarcare visto che è centrale nel ragionamento seguito da questo giudicante.

Si è detto in precedenza come tra i tanti testimoni escussi in udienza solo coloro che lavoravano quotidianamente presso il forte Belvedere hanno riferito di una buona luminosità della zona in cui avvenne la tragedia. Tutti gli altri, e in particolare tutti quelli che, poliziotti, vigili urbani, vigili del fuoco, pur conoscendo bene il luogo, non lo frequentavano con tanta assiduità, hanno parlato, ognuno con parole sue e rivivendo le sensazioni avute la sera del fatto, di una luminosità scarsa, non buona, tale da non consentire di avere contezza dell'esistenza del vuoto o, addirittura, da fornire una

percezione di continuità tra il vuoto in cui cadde Luca ed il prato che si intravedeva in lontananza, oltre la cannoniera.

Si tratta di testimonianze chiare, precise e concordanti. Testimonianze che, lo si è già detto, non vengono invalidate dalle dichiarazioni di coloro che invece hanno riferito che la luminosità era buona o sufficiente. Testimonianze, queste ultime, che sono apparse anch'esse sincere, e che sono state spiegate non con il parametro della falsità, ma con quello della intima convinzione della verità di una cosa che invece è oggettivamente diversa.

I dipendenti e tutti coloro che operavano presso il Forte avevano difatti una grande familiarità con il luogo e con le sue insidie, alcuni di loro erano addirittura pagati per vigilare affinché nessuno cadesse e si facesse male (che altro significato potevano avere i cartelli, piccoli, pochi e nascosti, apposti sul muretto della cannoniera, che avvertivano di non sporgersi e di non sedersi?), e la frequentazione anche diurna del Forte rendeva sicuri e confidenti i loro passi, faceva loro vedere anche ciò che in realtà non si vedeva. Essi non sono pertanto testi falsi, ma sono testi inattendibili, che riferiscono circostanze inverosimili, e contraddette da altri.

Di fronte a tali emergenze dibattimentali la richiesta ispezione dei luoghi in orario notturno non avrebbe quindi potuto aggiungere nuove conoscenze né sottrarre convinzioni in fatto già raggiunte. Il giudice infatti avrebbe solo potuto vedere un luogo, tra l'altro a lei già ampiamente noto, e avrebbe potuto porsi nella prospettiva della vittima tanto quanto hanno già fatto altri per lei, rendendone ampia e chiara testimonianza in udienza.

Né sarebbe stato possibile riprodurre adeguatamente con un filmato, utilizzabile negli eventuali gradi successivi, l'esperienza visiva fatta dal giudice. E' difatti già in atti un filmato, girato dalla Pg nel corso delle indagini, che riproduce lo stato dei luoghi in orario notturno. E si tratta di un filmato che questo giudicante non ha tenuto in nessun conto, così accogliendo nella sostanza la richiesta di estromissione dal fascicolo processuale avanzata dalla difesa dell'imputato. Una richiesta di estromissione che non era stata accolta in rito giacché quel filmato riproduce, è indubbio, uno stato dei luoghi, e in quanto tale è pacificamente acquisibile agli atti.

Un filmato che peraltro non è stato in concreto utilizzato per accertare, verificare o riscontrare la luminosità dell'area della tragedia, avendo ritenuto chi scrive che esso non forniva adeguata garanzia di essere la fedele riproduzione della situazione di luminosità dei luoghi. E' notorio che la bontà di un filmato, specie se girato in orario notturno, discende dal tipo di apparecchiatura utilizzata, dalle capacità del regista, in particolare dalla minore o maggiore apertura dell'obiettivo montato sulla cinepresa. Quello che si può vedere in un filmato notturno è quindi quello che il regista è riuscito a riprodurre o che vuole o può in concreto farci vedere. E' allora evidente che l'ispezione dei luoghi con la riproduzione filmata di tale atto, e di ciò che il giudice aveva potuto vedere sarebbe stata, anch'essa, un atto inutile alla migliore conoscenza dei fatti e non avrebbe in particolare aggiunto niente di nuovo al materiale probatorio raccolto e utilizzabile per la decisione e per i futuri gradi del giudizio.

 42

Le responsabilità dell'imputato e la responsabilità di "altri"

Concludendo Luca Raso è morto perché si era recato al Forte Belvedere, un luogo storico e pubblico di Firenze, oltre che aperto al pubblico, e qui cadde all'interno della cannoniera, in uno spazio, una cavità larga svariati metri quadrati di cui egli non sapeva l'esistenza.

Una zona che Luca non vide non per sua colpa, o perché aveva tenuto un comportamento non corretto o non adeguato, ma perché essa non era adeguatamente segnalata e non era visibile, per la scarsa luminosità del luogo, aggravata dal fenomeno dell'abbagliamento, e per la particolare conformazione del bastione, visto che il muretto che fungeva da parapetto alla cannoniera era alla stessa altezza dell'adiacente muretto di contenimento del prato; e infine per la particolare prospettiva che, dalla zona in cui il giovane si trovava, si poteva avere guardando avanti, verso e oltre la cannoniera, quasi che si trattasse di un unico grande e sicuro, sebbene in penombra, prato verde.

Così ricostruito il fatto, è necessario verificare chi deve essere ritenuto responsabile della sua morte, ed in particolare se detto evento sia ascrivibile alla responsabilità di Lorenzo Luzzetti.

La precisazione è d'obbligo, visto che la maggior parte del processo ha ruotato intorno alle responsabilità di altri, coloro che avrebbero omesso di valutare i rischi connessi all'apertura al pubblico, specie in orario notturno, della struttura medicea. E' stato così che sono stati acquisiti agli atti i verbali delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari dai soggetti che, insieme all'assessore alla cultura Siliani, sono stati poi chiamati a rispondere, in un altro e distinto processo, della morte di Luca Raso, e cioè il dirigente della direzione cultura Gherpelli, il tecnico incaricato Frusi. Sono stati altresì escussi in udienza i dipendenti o dirigenti comunali Scotti, incaricato di seguire l'illuminazione pubblica, Guerrini, che si occupava dell'impiantistica degli uffici pubblici, Parretti, funzionario tecnico edile della Direzione Nuove Infrastrutture, Cini, competente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del Forte, ivi compresa l'illuminazione.

L'immagine che si ricava dalla lettura delle dichiarazioni rese in fase di indagini e in udienza è insoddisfacente, quando non è desolante. La sensazione complessiva che se ne trae è che alla necessaria frammentazione di competenze e di responsabilità, propria degli enti articolati e conseguenza naturale della complessità, varietà e ampiezza degli incarichi svolti e del numero di beni affidati all'amministrazione, non avesse fatto seguito nessuna opera di coordinamento, di controllo e di supervisione da parte dell'organo delegante.

Si apprende così che nel campo specifico che qui ci interessa ciascuno si occupava del suo settore, e guardava chi all'illuminazione pubblica, chi a quella dei camminamenti, chi a quella di emergenza, senza che nessuno poi si incaricasse di fare una valutazione finale e complessiva sulla luminosità del luogo riferendola ai molti utilizzi, quale sito panoramico, luogo in cui si svolgevano esposizioni e mostre, spazio di intrattenimento o per godere di spettacoli di cinema, di musica o di teatro, così preoccupandosi di prevenire in tutti tali casi i possibili pericoli o rischi che da tali usi, di giorno e di notte, potevano derivare per l'incolumità delle persone .

Nessuno in particolare sembrerebbe avere mai fatto una valutazione preventiva che tenesse conto dei molti vincoli che insistevano sul bene, e del fatto che qualsiasi intervento strutturale o che poteva comportare una modifica non meramente provvisoria dell'aspetto estetico del forte Belvedere doveva avere il preventivo assenso della Soprintendenza: nessuno, nel caso di specie, e per quel che emerge agli atti di questo processo, pareva essersi assunto gli obblighi connessi alla posizione di garanzia che gli derivava dalle funzioni svolte: nessuno sembrerebbe essersi mai fatto attore di un progetto che avesse al suo centro la valutazione della fattibilità in sicurezza di certe attività. Ci si era invece limitati a dare ad altri la gestione della struttura, al contempo prevedendo contrattualmente (?) di affidare ai contraenti l'onere di ottemperare agli obblighi, in parte intrasferibili, in materia di sicurezza, nella convinzione che ciò potesse comportare l'esonero da ogni tipo di responsabilità.

Questo peraltro sarà l'oggetto ed il cuore del nuovo processo che si svolgerà davanti ad altro giudice per la morte di Luca Raso, e ancor di più, forse, per la "morte annunciata" di Veronica Locatelli, la giovane che, nonostante quello che era accaduto a Luca nel 2006, nel 2008 cadrà, approssimativamente dallo stesso punto del muretto che fungeva da parapetto, nella cannoniera.

In questa sede le posizioni, dei soggetti eventualmente anch'essi tenuti ad una posizione di garanzia rispetto al forte Belvedere, non rilevano, e non devono interessare il giudicante se non in quanto consentano di attenuare o escludere la responsabilità dell'odierno imputato.

Partiamo dai dati documentali, per lo meno da quelli che appaiono rilevanti ai fini del decidere :

1) **delibera N. 2006/G/377 del 20.6.06** con la quale la Giunta comunale, concessionaria del complesso in virtù della delibera N. 928/688 del 4.6.99, affidava all'Associazione Teatro Puccini il coordinamento artistico ed organizzativo degli spettacoli e delle mostre che si sarebbero tenute al Forte Belvedere nel periodo estivo, in collaborazione con altri enti ed associazioni, e che era denominata "Forte davvero". Essa si è già commentata in precedenza, unitamente alla **convenzione 21.6.06** sottoscritta in conseguenza di quella delibera tra Gherpelli e l'Associazione Puccini, nella persona del Presidente Luzzetti, e con la quale il Comune metteva a disposizione gratuita dell'associazione tutti gli spazi esterni del forte Belvedere e quest'ultima dal canto suo si impegnava a consegnare al comune, prima dell'inizio delle manifestazioni :3) tutta la documentazione relativa all'esito di ogni prova e verifica eseguita sugli impianti esistenti e relativa alla realizzazione, regolarità, utilizzo e controllo di eventuali impianti aggiuntivi e compatibili; 4) le proposte di progetto e gli esiti formalizzati, secondo i percorsi previsti dalla normativa specifica, di ogni autorizzazione, licenza, permesso, o certificato emessi dall'organo preposto al controllo e al rilascio (VV.FF, Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo, Asl), anche se per attività temporanee e inoltre, in via generale, al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e a provvedere all'adozione di tutte le misure ad esse relative. In tale documento si dava atto ancora che il Comune aveva già consegnato all'Associazione il documento relativo ai Piani di emergenza ai sensi del DM 569 del 20.5.92 e di analisi dei rischi, ai sensi del D.L.vo 626/94, per quel che riguardava gli operatori esterni.

La prima ovvia considerazione che nasce dalla lettura del contenuto della Convenzione in precedenza rammentata, e stipulata tra Comune di Firenze e Associazione Puccini, è che da essa

discendeva per l'Associazione, e per il Luzzetti che ne era, per sua stessa ammissione e per dichiarazioni rese dal teste Cinatti (responsabile operativo e coordinatore delle attività che venivano svolte presso il Forte Belvedere), il legale rappresentante, tanto che l'aveva sottoscritta, la possibilità di esercitare nella struttura medica, per tutta la stagione estiva, un'attività che comportava lo svolgimento di spettacoli cinematografici e teatrali, intrattenimento, ristorazione.

Un'attività che si doveva svolgere in alcune zone determinate del Forte, ma che comportava per l'Associazione l'affidamento di un'area assai più vasta, aperta alla fruizione dei visitatori, e rispetto alla quale il gestore si era obbligato alla vigilanza e alla conservazione.

2) Documentazione redatta dalla Studio Frusi e depositata in Comune in data 23.6.06, relativa in particolare alle procedure di sicurezza; alla relazione tecnica generale; alla relazione tecnico descrittiva della zona bar e delle aree di pertinenza; al collaudo dell'impianto elettrico; alla relazione tecnica degli impianti elettrici; alla tavola 1 relativa alle misure antincendio alle misure di sicurezza e per il rischio di cui alla 626 della struttura; alla tavola 2 relativa alla illuminazione ordinaria, di emergenza, è pubblica e delle aree esterne; alla tavola 3 relativa agli schemi elettrici; alla tavola di allestimento del palco e zone contigue.

Esaminando detta documentazione sembrerebbe di potersi affermare che si trattava di attività che Frusi aveva svolto per conto dell'Associazione, visto che essa contiene l'indicazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, nella persona del sig Cinatti, anche se ciò non è del tutto chiaro dal contenuto degli atti redatti.

In particolare da un più attento esame emerge che :

a) nelle prime due tavole, S1 e 1, relative alle misure antincendio e 626, in concreto non vi è alcuna indicazione relativamente ai possibili rischi di tutte le zone diverse da quelle in cui si dovranno svolgere manifestazioni, cinema, e in cui vi sarà il bar;

b) neppure si apprendono dati particolari nella tavola 2, relativa all'illuminazione, che si limita a riportare su pianta (che è la stessa che era stata redatta per l'anno 2005) il luogo preciso in cui sono collocati i vari punti luce, e tra i quali si individua anche la plafoniera che doveva illuminare il camminamento in corrispondenza del punto da cui è caduto Luca Raso, che portava, tanto quanto le altre poste in posizione analoga, una lampada fluorescente da 18 watt;

c) la Relazione tecnica generale redatta dal Frusi conteneva, è già l'incipit a spiegare il successivo contenuto, il "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per luoghi all'aperto in delimitati spazi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico"; e difatti l'intero documento, composto di n. 5 pagine, fa integralmente riferimento alle sole misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza, per le ipotesi di incendio, salvo inserire nelle ultimissime righe, come già ricordato in precedenza, l'indicazione di Cinatti quale responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (cfr pag 192 del faldone 1);

3) la verifica di collaudo delle attrezzature ed impianti relativamente alla manifestazione "Forte davvero", datata 29 agosto 2006, in cui il tecnico Frusi attesta che sono operative tutte le misure di

 45

sicurezza indicate nella relazione e negli elaborati presentati a suo tempo alla Commissione di Vigilanza, ed in particolare che le installazioni e le attrezzature rispondono alle norme di cui al D.M. 19/6/96; nell'atto si fa in particolare riferimento alla zona bar e alla zona della pedana e degli allestimenti (cfr pag. 185, faldone 1);

4) comunicazione datata 30.1.07 a firma Cinatti, su carta intestata della Associazione Teatro Puccini dalla quale risulta che la sera del fatto erano in servizio presso il Forte Belvedere i signori Mascagni, Centolanza, Sanna e Ferrini, per conto della ditta Seven srl, la società alla quale l'Associazione aveva affidato il servizio di vigilanza, la cura della accensione delle luci, e attività connesse (cfr dichiarazioni del teste Cinatti, in particolare a pag. 76 e ss); Claudia Sgrò, che doveva vigilare sulla correttezza del servizio svolto, per conto della Associazione Puccini; i fratelli Bruni, Filippo e Sebastiano, a cui era stata affidata la gestione del bar;

5) Elaborato "Aree esterne", contenente il Piano di emergenza ai sensi del Dm 569 del 20.5.92 e analisi rischi ai sensi del D.L.vo 626 per operatori esterni, datato giugno 2006 e che risulta essere stato consegnato all'imputato Luzzetti, in data 7.6.06, dal Dr Silla, per conto della Direzione Musei, con allegato S1 a timbra e firma del perito Frusi (allegato al verbale dell'udienza 9.7.10); a ben vedere si tratta di elaborato, vista la data, chiaramente redatto per conto del Comune, che è nella gran parte identico a quello già rammentato al precedente punto 3 c), e predisposto per conto dell'Associazione Puccini, fatta eccezione per il riferimento alla 626 che in quella non compariva, e che trova invece spazio nell'elaborato consegnato al Luzzetti; a tale proposito elaborato, che tutto è fuori che un Documento di valutazione dei rischi, per come previsto dall'art. 4 c. 2° del Decreto legislativo citato, si rinviene un unico paragrafo che sembrerebbe attenersi alla 626, che è il seguente:

"AREE E ZONE A RISCHIO SPECIFICO

Come si evince dall'elaborato grafico integrante questa relazione S1, nella struttura vi sono aree impedite all'accesso alle persone, in quanto dichiarate non agibili per i rischi di scivolamento, caduta, e per totale mancanza di illuminazione ordinaria e di emergenza; tali zone, aree interne, scale monumentali ect. Sono: le scale SCI, SC2, ed SC3 indicate in planimetria che dovranno, a cura e spese dell'allestitore essere SEMPRE perimetrare e rese inaccessibili, cannoniere denominate in planimetria CNI, e CN2 anch'esse delimitate. L'uso di tali zone e la sua fruizione è demandata alla messa in sicurezza che dovrà essere analizzata volta per volta dall'allestitore nel proprio piano di sicurezza. I passaggi sotto le mura del Forte, essendo fruiti dal pubblico, nelle operazioni di trasporto, carico e scarico di materiali, dovranno essere presidiate ed opportunamente perimetrare con barriere inaccessibili; tale operazione è comunque demandata al piano di sicurezza che l'allestitore deve redigere."

E in atti l'elaborato grafico S1 del giugno 2001 (Cfr faldone 1, pag. 189; va tenuto presente peraltro che ve ne sono agli atti anche del 2005, in tutto simili al successivo), lo stesso a cui si era fatto riferimento al punto 2 a); esso viene espressamente citato nel verbale di consegna al Luzzetti; dall'esame di tale grafico, letto ora alla luce del documento in commento, si ha la puntuale conferma del fatto che esso aveva di mira solo ed esclusivamente la zona in cui avrebbero dovuto svolgersi le manifestazioni, ed in cui era collocato il bar, mentre per quel che riguarda la cannoniera

in cui cadde Luca Raso, posta dalla parte opposta rispetto alle cannoniere CN1 e CN2 rammentate dall'elaborato, e a tutta l'ampia zona circostante, nulla era stato previsto, né si era pensato di individuarla quale punto che dovevano essere in qualche modo "delimitato" e reso inaccessibile.

6) documentazione varia, inserita agli atti, da cui risulta che Frusi era stato incaricato non solo dal Comune di Firenze e dall'Associazione Puccini, per la predisposizione della documentazione tecnica, di sicurezza, di prevenzione incendi, relativa al forte Belvedere; tra le tante si cita quella allegata al verbale dell'udienza 9.7.10, del 22.5.03, da cui risulta che il perito industriale era stato incaricato anche da Firenze Mostre, il soggetto che aveva avuto in gestione il Forte Belvedere prima dell'Associazione Puccini, di curare i lavori relativi all'impiantistica del Forte Belvedere.

Questa, in estrema sintesi, la documentazione che si reputa possa essere utile e rilevante, tra la tantissima prodotta nel corso del dibattimento dal Pm, per valutare il caso di specie, in particolare in punto di responsabilità dell'odierno imputato.

Una documentazione che certo chiama direttamente in causa il Comune di Firenze, chi in concreto sarà se del caso altro giudicante a valutarlo, per le responsabilità proprie del soggetto che, perché concessionario del bene, e perché formalmente datore di lavoro, o comunque titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico, intrasferibile, di porre il Forte Belvedere in sicurezza, e comunque di trasferire ai soggetti gestori tutte le necessarie ed adeguate conoscenze in punto di pericolosità della zona.

Quanto a Luzzetti il capo di imputazione lo chiama a rispondere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione culturale "teatro Puccini", per **imprudenza e negligenza** e quindi per colpa generica, della **violazione delle norme tecniche** e contrattuali previste in materia di sicurezza e agibilità di un luogo aperto al pubblico quale era il Forte Belvedere.

A tale proposito si deve preliminarmente escludere la rilevanza del richiamo alle norme "contrattuali", giacché è pacifico che una responsabilità per omissione, quale quella immaginata nei confronti del prevenuto, non poteva essere connessa alla previsione contrattuale, congegnata e fattagli sottoscrivere dal comune di Firenze, che contemplava il trasferimento a lui delle responsabilità connesse alla posizione di garanzia esistente in capo ad altri soggetti.

Luzzetti viene invece correttamente chiamato a rispondere della violazione delle norme tecniche connesse alla sicurezza, più che alla agibilità, come recita invece il capo di imputazione, del Forte Belvedere. Divenendo gestore del sito, ed in particolare dell'intera struttura della Fortezza, così da ricomprendervi in particolare tutta l'area scoperta all'interno del perimetro delle mura, egli aveva assunto l'obbligo giuridico di valutare gli eventuali pericoli per gli avventori della struttura, ed eliminarli.

A tale proposito è bene tornare su un punto a cui si è fatto ampio riferimento durante l'istruttoria dibattimentale. Il Forte mediceo era un **bene vincolato**, e in quanto tale non erano certo possibili interventi sull'edificio, di natura strutturale, o che ne modificassero in maniera radicale o definitiva l'aspetto, o comunque che ne pregiudicassero l'estetica, che prescindessero dalla proprietà, rectius



dal potere di disposizione che il Comune aveva sul bene, e dal conseguente necessario coinvolgimento della Soprintendenza.

Questo significa evidentemente che ad altri spettavano interventi di tal fatta, che potessero in via definitiva risolvere il problema della pericolosità del Forte.

Questo peraltro non significa che Luzzetti non fosse tenuto ad una condotta attiva, volta a **rimuovere, nel periodo di sua gestione, i pericoli esistenti**. Tanto quanto il locatore di un immobile è tenuto ad adottare misure volte ad evitare, ad esempio, che un eventuale ospite cada affacciandosi al terrazzo della sua abitazione il cui parapetto non garantisce contro tale evenienza, chiedendo in particolare un intervento immediato da parte del proprietario e nel frattempo ponendo in essere delle misure provvisorie adeguate, allo stesso modo avrebbe dovuto fare l'odierno imputato.

Non basta infatti trincerarsi dietro la responsabilità di altri per escludere la propria.

Non basta affermare che ad altri spetterebbe fare e provvedere per escludere che anche a noi qualcosa spettava fare. La logica della sicurezza impone infatti una attribuzione di compiti e di responsabilità che è di tipo circolare, e non solo verticale; da quella logica discende che i soggetti obbligati devono, ciascuno per le proprie competenze, fare in modo di eliminare i rischi alla salute e alla incolumità delle persone che sono riconducibili alla loro posizione di garanzia, e tanto devono fare anche se gli altri rimangono inattivi, e non provvedono a quanto spetterebbe loro.

Lorenzo Luzzetti era certamente un "soggetto tenuto" a garantire la sicurezza, nel senso che si è in precedenza delineato; l'accesso di visitatori al Forte Belvedere era difatti strettamente connesso all'attività che egli aveva accettato di esercitare, e che non era limitata alla sola zona "spettacoli e ristorazione"; il Forte Belvedere, a tutte le aree della fortezza, avveniva grazie a lui, all'atto che aveva concluso con il comune.

Grazie all'iniziativa "Forte davvero" ogni giorno decine, centinaia di persone potevano entrare e muoversi liberamente all'interno della struttura, e a tutte era necessario garantire un adeguato livello di sicurezza, eliminando i pericoli esistenti e le insidie più o meno nascoste dietro il fascino di un luogo nato in tempi diversi, per esigenze completamente diverse, di difesa, oltre che di rappresentanza. Nei confronti di tutte quelle persone Luzzetti, dando seguito all'iniziativa, aveva assunto un preciso obbligo, era divenuto titolare di una posizione di garanzia.

L'imputato era quindi tenuto a tenere una condotta attiva.

Nello stesso tempo, però, non avrebbe avuto mano libera, ove avesse deciso di agire, di intervenire sul Forte Belvedere per ricondurlo a maggior sicurezza, il vincolo assoluto che su tale struttura era stato posto lo avrebbe condizionato.

Non vi è peraltro in ciò nessuna contraddizione, né da tale affermazione può desumersi la conseguenza che egli non doveva né poteva fare niente, visto che tutto era demandato al Comune.



48

Innanzitutto Luzzetti avrebbe dovuto denunciare le carenze, ove evidentemente le avesse riscontrate (ma sul punto torneremo tra poco).

In tale evenienza, e in caso di omesso intervento da parte di chi prima di lui sarebbe stato tenuto ad una condotta attiva, avrebbe potuto legittimamente dichiararsi sciolto dal vincolo contrattuale stabilito, che impropriamente cercava di trasferire a lui responsabilità che rimanevano di terzi, e con il quale gli si chiedeva di dare esecuzione ad un accordo contra legem, in quanto consentiva una condotta dalla quale poteva nascere un pericolo grave per l'incolumità dei terzi avventori.


Avrebbe comunque potuto adottare, proponendole agli enti preposti, misure provvisorie ed adeguate a fronteggiare il rischio esistente, e tendenti sia ad aumentare e a migliorare la luminosità del luogo, sia a creare delle strutture atte ad impedire la caduta o a ridurne gli effetti.

A ciò si è fatto apertamente cenno in dibattimento, ad esempio assumendo il teste Pieralli il quale ha riferito (cfr verbale pag. 136 e ss) : *"...per l'illuminazione esistono dei fari a piantana e quindi non lo reputo un problema aumentare l'illuminazione del luogo. Per quanto riguarda la protezione strutturale esistono protezioni rimovibili, chiaramente non semplici transenne ma protezioni come appunto ponteggi metallici disegnati ad hoc per il luogo che potessero rialzare la protezione, come si fa un po' in edilizia quando siamo all'ultimo livello, cioè a livello della gronda e il ponteggio deve sbarcare un metro e venti oltre il piano di gronda. Lì diciamo il piano era il livello del terrapieno, sarebbe stata buona norma far sbucare il parapetto almeno un metro e venti oltre, più o meno come si fa in edilizia; quella poteva essere una misura attuabile e rimovibile senza rovinare la struttura storica che è il Forte Belvedere."*

A reso interessanti dichiarazioni sul punto anche il teste Capacci (cfr verbale, pag. 24 e ss), allorché ha precisato : **"una rete di contenzione montata sopra al parapetto del Forte di Belvedere, da un punto di vista della sicurezza sicuramente impedirebbe la caduta. Questa forse è una cosa che non ho detto, nella gestione del Forte di Belvedere ha sempre pesato, anche se in maniera non esplicita ma soprattutto con l'assenza, la Sovrintendenza, che di fronte a una serie di proposte di adeguamento, semplicemente non ha dato risposte. Per lo meno non ha dato risposte che risulta che abbia visto io gli atti..."** una rete **"messa di traverso per, diciamo, impedire la caduta....anche quella, sicuramente forse uno si sarebbe fatto male, perché comunque è una caduta, ma le conseguenze è ovvio..."**

Le soluzioni tecniche, è evidente, sarebbero state molte, e non è certo il giudicante a doverle individuare.

In particolare una soluzione, a cui pure si è fatto riferimento in dibattimento, e che forse sarebbe stata la più facilmente attuabile, visto che non forse evitava la necessità di ricorrere alla Soprintendenza, e comunque non alterava né la struttura né l'aspetto estetico del sito, si sarebbe potuta concretizzare in : 1) l' aumento della luminosità complessiva della zona; 2) il collocamento di un faro sul fondo della cannoniera, così da svelarne l'esistenza ed eliminare l'apparenza di uniformità e di continuità che invece la penombra provocava a chi si trovava sul prato.



Nulla di tutto questo è stato fatto. In realtà l'imputato non ha né denunciato ai danti causa l'affidamento in gestione di un bene pericoloso, né ha proposto o comunque provato ad attuare delle misure di sicurezza provvisorie.

L'unica cosa che egli ha fatto, in materia di sicurezza, è stata di affidarsi ad un tecnico, Ulderigo Frusi, che ha redatto i documenti a cui in precedenza si è fatto cenno. E così, senza neppure porsi il problema della eventuale applicabilità del decreto legislativo 626/94, valutazione che comunque spettava a Lui, e non ad altri, l'imputato si è affidato alla collaborazione di un consulente che non si è minimamente posto il problema specifico della prevenzione nel suo complesso, e di come gestirla. A Frusi è stata quindi delegata l'elaborazione di un piano di emergenza, ai fini dell'ottenimento delle varie autorizzazioni, a lui ci si è affidati per ottenere il parere favorevole della commissione di pubblico spettacolo, ma non si è effettuata alcuna ricognizione e valutazione dei rischi connessi alla gestione della struttura nel suo complesso, con particolare riferimento al fatto che essa rimaneva aperta anche in orario notturno, fruibile da un numero indeterminato di persone che potevano liberamente visitarla in lungo e in largo.

Un incarico conferito ad un soggetto, Frusi, che in realtà cumulava un doppio incarico, dal comune e dall'ente gestore, che è scarsamente in linea con la filosofia della materia della prevenzione degli infortuni, in qualunque ambito essi accadano; una filosofia che vuole che, in caso di coesistenza del rischio in un dato ambiente, sia rispettata una precisa ripartizione di compiti e di responsabilità tra i vari soggetti portatori di una funzione di garanzia, così che ciascuno provveda a fornire il proprio autonomo contributo alla sicurezza in una logica di scambio di conoscenze e di professionalità.

La particolarità di una scelta, quella caduta sul tecnico Frusi, che è facilmente spiegabile visto che da anni, quanto meno dal 2003, a lui era stata appaltata l'intera materia della sicurezza delle persone dal Comune, dall'Ente Mostre, dalla Fondazione Palazzo Strozzi.

Un doppio incarico che sembra avere avuto una funzione più che altro formale, di adempimento di un obbligo imposto. E la miglior dimostrazione di ciò è insita nel fatto che gli elaborati predisposti dal Frusi sono solo apparentemente diretti alla prevenzione dei rischi che dichiarano di volere affrontare, e non tengono in alcun conto la specificità dell'incarico affidato.

Si pensi all'**elaborato grafico S1**, predisposto con riferimento per l'appunto alla manifestazione "Forte davvero" (e sostanzialmente identico a quello datato 2005, e pure acquisito agli atti). In esso si trova, è vero, il disegno dell'intera pianta a sei punte del Forte. Ma nonostante che l'Associazione Puccini avesse avuto in gestione tutta il complesso, e non solo una parte dell'area scoperta, l'unico settore curato, e segnalato, nella planimetria è quello in cui si sarebbero dovute svolgere le manifestazioni di cinema e teatro, e la ristorazione. Anche le cannoniere, che pure sono espressamente citate come possibili fonti di pericolo nella relazione scritta che accompagna il grafico, sono altre, due, diverse e distanti da quella in cui cadde Luca Raso.

La totale carenza di valutazione dei rischi specifici connessi all'uso "ordinario" del Forte Belvedere, consistente nella fruizione notturna da parte dei visitatori che ivi si recavano non solo o non tanto per assistere ad una manifestazione o per andare al cinema, ma anche per bere qualcosa, per ascoltare la musica, per fare due passi al fresco e godere del panorama, è certamente ascrivibile alla

responsabilità di chi aveva dato in gestione la Fortezza, che avrebbe dovuto farlo eliminando prima le criticità della struttura vincolata, e poi comunque avvertendo adeguatamente il soggetto gestore.

Tale totale carenza è peraltro ascrivibile anche a chi prese in gestione la struttura e, dimentico di essere portatore degli obblighi specifici connessi alla sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione che gestiva la struttura, omise di valutare in prima persona, o con soggetto espressamente delegato e nominato, l'aspetto specifico che gli competeva.

Gli sarebbe forse bastato girare il Forte di notte, senza limitarsi all'area delle manifestazioni e della ristorazione, e quindi scandagliando l'intera area che aveva ricevuto in gestione, per rendersi conto di quello che poterono osservare e notare tutti coloro i quali dopo, a cose fatte, a tragedia avvenuta, guardarono la struttura con gli occhi di chi cercava di comprendere le ragioni di quel gesto apparentemente inspiegabile.

Sappiamo dalle vive parole dello stesso Luzzetti, e da quanto confermato dal teste Cinatti, che un sopralluogo in orario notturno era stato fatto. Il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato convincono peraltro del fatto che, facendolo, Luzzetti si era occupato, aveva seriamente guardato solo la zona in cui dovevano svolgersi le manifestazioni ed in cui era collocata la ristorazione.

Se ci leggiamo difatti quell'interrogatorio ci rendiamo conto del fatto che l'imputato Luzzetti, per difendersi dall'accusa che gli veniva mossa, ha fatto riferimento all'avvenuto rispetto della normativa antincendi, alla valutazione positiva data dalla Commissione provinciale di vigilanza, e al fatto che nulla gli era stato segnalato da parte di tale organo di cui pure faceva parte un tecnico della Asl, con ciò mostrando una evidente confusione di piani tra ciò che aveva strettamente riguardo all'aspetto manifestazione da organizzare, e quanto atteneva invece all'aspetto organizzazione in sicurezza di un luogo aperto al pubblico quale era il Forte Belvedere, e in tutta la sua estensione, quella cioè che gli era stata data in gestione dal Comune, e non di una parte soltanto.

Ed è così che Luzzetti ha riferito, ad esempio :

" confermo che per quella che è la mia esperienza, e credo che sia un'esperienza abbastanza ampia, per me l'illuminazione era sufficiente, per l'uso che dovevamo farne noi. Se avessimo dovuto organizzare un concerto di Sting su quel bastione sicuramente avrei detto di no, anche se paradossalmente, probabilmente in un concerto di Sting c'è meno luce di quanta che n'era lì in quel momento, quanta ce n'è tuttora su quel bastione. Tra l'altro però, una cosa secondo me importante, che non sono io organizzatore a dovere dire se la luce è sufficiente o meno. Come ha detto prima il rappresentante dell'A.S.L., noi dobbiamo fare delle richieste alle autorità competenti che ci devono dire se e come la luce è sufficiente, se e come le vie di esodo devono essere fatte, quante sedie devono... possono starci in un posto, quanto devono essere larghi i corridoi. Sono cose che noi dobbiamo richiedere per legge, ma non dobbiamo... io non ho la competenza... O meglio, ho la competenza professionale, ma non la competenza dal punto di vista di Legge per dire questo è sicuro, questo non è sicuro, qui c'è abbastanza luce e dunque non c'è luce. Io devo richiederlo alle autorità competenti. " (cfr verbale, pag. 133 e ss)

 51

L'imputato mette in evidenza quindi, meglio di qualsiasi commento, una grande attenzione e cura per il suo lavoro, per la buona organizzazione delle manifestazioni e degli spettacoli.

Mostra peraltro, con eguale grande nettezza, una totale estraneità ed indifferenza alle logiche della sicurezza, quelle che gli imponevano, per la carica ricoperta, di occuparsi della sicurezza anche degli avventori, oltre che degli attori e degli spettatori, se del caso chiedendo l'aiuto di un soggetto esperto, competente, e a tale fine nominato.

Un obbligo giuridico che comunque non si esauriva nell'affidamento dell'incarico, ma che gli imponeva di andare a controllare gli elaborati che il consulente Frusi aveva predisposto per suo conto.

Se solo lo avesse fatto, se solo li avesse guardati, osservati, non avrebbe potuto non accorgersi che essi erano fatti, e compilati, limitamento ad una zona, ad un settore del Forte, mentre avevano lasciato del tutto sprovvisto di provvedimenti, e di tutela, il rimanente, quello aperto alla libera fruizione dei visitatori. Non avrebbe potuto omettere di domandarsi come mai il consulente si era preoccupato di due cannoniere, e del pericolo di caduta nelle stesse, e non aveva pensato anche alla terza, quella in cui per l'appunto cadde Luca Raso.

Dalle parole dell'imputato emerge che egli parla sempre, comunque e solo della manifestazione da organizzare, dimenticando che non solo di luci per lo spettacolo e di sedie per gli spettatori, e di vie di esodo doveva occuparsi, ma anche di un'area molto più vasta in cui la luce non doveva essere né maggiore né minore di quella necessaria per il concerto di Sting, ma semplicemente sufficiente a non cadere nell'insidia in cui cadde Luca Raso.

Egli si era avvalso di un tecnico. E' vero.

Ma se, oltre a fare ciò, consapevole dell'ampiezza degli obblighi che erano posti a suo carico, avesse girato per il Forte con gli occhi della prevenzione, cercando di individuare i pericoli da ridurre o da eliminare, non avrebbe potuto non accorgersi che, ponendosi sul prato e non al limite del camminamento, come hanno pensato di fare i consulenti della difesa, ci si muoveva nella penombra, a mala pena riconoscendo delle sagome, e si aveva una luminosità insufficiente a percepire i pericoli; si aveva in particolare la sensazione che la cannoniera, come entità diversa e distinta rispetto ai terrapieni circostanti, non esistesse.

Un occhio attento, vigile, proteso verso la cura e la sicurezza degli avventori, oltre che degli spettatori, avrebbe salvato la vita di Luca Raso.

Un occhio attento tanto quanto deve essere attento quello del padre che vede il figlio giocare nella casa in cui pure vivono in affitto, e non fa una valutazione preventiva dell'immobile in termini di sicurezza, così esponendo il bambino ad esempio al rischio elettricità rappresentato da un impianto non a norma.

Un occhio attento nonostante e a prescindere dall'approccio distratto e incurante degli obblighi di legge tenuto da altri avrebbe potuto fare emergere una realtà che invece è deflagrata solo dopo il

secondo e inaccettabile contributo di sangue versato all'interno di un'oscura cavità creata dall'uomo per motivi di difesa, e non per uccidere degli innocenti.

Un occhio attento e capace di cogliere la particolarità del luogo, così da immaginare che la combinazione tra struttura dello sperone e sistema di illuminazione esistente poteva fare cadere in errore chi non aveva né formazione né consapevolezza del pericolo, come avevano invece coloro che frequentavano quotidianamente il Forte per motivi di lavoro.

Perché a parere di chi scrive non è solo e non è tanto un problema di 2, o di 5 o di 7,5 lux, a seconda della norma tecnica che si ritenga di dovere applicare. E' innanzitutto un problema di situazione di tempo e di luogo tale da creare una inimmaginabile, invisibile e terribile insidia in un luogo aperto al pubblico in cui, quindi, mai ti saresti immaginato di poterti trovare a volare nel vuoto senza neppure essertene reso conto.

Lorenzo Luzzetti non è, e non può essere considerato, il capo espiatorio.

Egli è, rispetto all'evento di cui qui ci si occupa (ma la vicenda di Veronica Locatelli ci suggerisce altri soggetti caduti nella stessa trappola), l'ultimo anello della catena, quello a cui viene affidato, addirittura contrattualmente, l'obbligo di garantire la sicurezza. Tale obbligo contrattuale non esisteva, e pur tuttavia vi era un preciso dovere giuridico, discendente dalle stesse norme tecniche applicabili in altri ambiti di vita e di lavoro, di evitare pericoli per l'incolumità delle persone.

Egli avrebbe potuto rimuovere quel pericolo.

Luzzetti non lo fece. Ritenne di avere adempiuto agli obblighi che su di lui incombevano nominando un consulente. Ma questi si occupò, tanto quanto aveva fatto lo stesso Luzzetti, solo di un'area molto limitata del Forte Belvedere, e non guardò, né lui, né nessun altro, alla sicurezza nel suo complesso, relativamente all'intera area della struttura a sei punti che componeva il Forte.

Ritenne altresì sufficiente, per garantire la sicurezza, affidarsi ad una vigilanza costituita da 4 persone che, giorno e notte, dovevano girare per controllare che nessuno si facesse male. Si trattava peraltro di un misura insufficiente e non idonea.

Insufficiente, perché valida, se del caso, solo nel momento in cui il vigilante veniva a passare proprio nell'area, in prossimità della cannoniera.

Inidonea perché comunque non in grado di rimuovere alla radice il rischio di caduta., così come sarebbe invece stato possibile.

Altre sarebbero state le misure da adottare. Alcune avrebbe potuto prenderle Luzzetti in prima persona.

In ogni caso avrebbe dovuto richiederne l'adozione a chi poteva e doveva. Non lo fece. Si limitò ad onorare gli obblighi formali di legge e a munirsi delle autorizzazioni necessarie in base alla normativa in materia di pubblico spettacolo.

 53

Nominò il tecnico Frusi, tra l'altro in un evidente conflitto di interessi visto che era colui che avrebbe dovuto segnalare a lui le inadempienze del Comune, e quindi anche le sue, in punto di individuazione ed eliminazione delle fonti di pericolo e di rischio per le persone, e lo incaricò di occupasse di quanto comunque gli competeva.

Luzzetti incaricò Frusi, ma omise poi di controllarlo; in particolare, dando per provato che l'incarico che egli aveva conferito non avesse ad oggetto solo le misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza e la cura delle pratiche per ottenere il parere favorevole dalla Commissione di pubblico spettacolo, non esaminò gli elaborati redatti dal consulente e non vide quindi che essi erano assolutamente generici e parziali.

Da quanto sino ad ora argomentato discende la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato. L'esistenza, pacifica, di omissioni e di carenze in capo ad altri soggetti, già più volte rammentata, impone la concessione delle attenuanti generiche e la condanna del prevenuto ad una pena contenuta, e che si stima equa nella misura di mesi 8 di reclusione (pena base anni 1 di reclusione, ridotta per le generiche nella misura suindicata).

Ricorrono tutti i presupposti di legge per concedere al prevenuto i doppi benefici di legge, apparendo possibile fare una valutazione prognostica positiva in ordine all'astensione futura da altri reati.

Deve inoltre condannarsi il prevenuto al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento del danno a favore della madre e del fratello della vittima. Non è possibile in questa sede, visto in particolare il probabile concorso di altri nella causazione dell'evento, quantificare il danno.

E' però possibile condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria che, alla luce delle possibile responsabilità concorrenti, si stima nella misura di € 25.000,00, a favore della madre Manni Angela, e di € 10.000,00 a favore del fratello della vittima, Andrea.

Segue infine la condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in € 8.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P Q M

in nome del popolo italiano

il giudice del Tribunale di Firenze in composizione monocratica
visti gli artt. 533, 535 cpp

dichiara

Luzzetti Lorenzo colpevole del reato a lui ascritto e concesse le attenuanti generiche lo
condanna

Alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 163 3 ss 175 cp

concede

Al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il periodo di anni 5,
e della non menzione della condanna su casellario giudiziale a richiesta dei privati
Visti gli artt. 538 e ss cpp



condanna

Luzzetti Lorenzo al risarcimento del danno a favore delle parti civile costituite, d liquidarsi in separato giudizio, e lo condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che si determina nella somma di € 25.000,00 a favore di Manni Angela e di € 10.000,00 a favore di Raso Andrea

Condanna infine il prevenuto al pagamento delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessivi € 8.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Motivazione entro giorni 75

Firenze 22 ottobre 2010

Il giudice
Paola Belsito

